

D O T T R I N A

GAETANO MIRAULO

Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1951

Signor Presidente della Repubblica,

*Signor Primo Presidente e Signori della Corte Suprema,
Signori,*

1. — Ancora una volta il Capo dello Stato, che così nobilmente esprime le virtù del nostro popolo, onora con la Sua presenza questa solenne Assemblea e segna l'altissima posizione che la giustizia ha nella Repubblica italiana: a lui va il saluto deferente dell'ordine giudiziario.

Il nostro ringraziamento va anche ai rappresentanti del Parlamento e del Governo, che in tempi tanto difficili hanno la pesante responsabilità di provvedere ai bisogni ed ai destini del Paese, e va a tutte le insigni personalità qui convenute. Al Ministro Guardasigilli On. Piccioni, che con tanta fermezza regge le sorti del nostro dicastero, va il saluto e l'augurio dei magistrati italiani.

2. — Nel mondo, ancora travagliato da profonde crisi, che talvolta hanno provocato sanguinosi sconvolgimenti, non sono mancati, anche nel decorso 1950, sicuri segni di quell'ordine nuovo, che è al vertice delle aspirazioni dell'umanità intera. Ordine nuovo che ha la sua base nel diritto, giacchè i popoli hanno compreso come nella negazione del diritto stia l'origine principale dei mali che, negli ultimi decenni, hanno prodotto le immense rovine, solo in parte oggi riparate.

La tendenza ad una unione, salda e costruttiva, tra gli Stati di eguale civiltà è andata sempre più affermandosi: particolarmente nel nostro vecchio continente sono stati compiuti passi decisi verso quella Federazione europea, che soltanto pochi anni or sono sembrava un sogno irrealizzabile.

Nel quadro di questo mondo nuovo che sta sorgendo, i popoli dell'Europa occidentale sono pervenuti di recente ad una convenzione, immediatamente sottoscritta dai rappresentanti di tredici paesi, che ha codificato un patrimonio di principii sacri e comuni sulla dignità umana, attorno a cui tutti debbono ritrovarsi per edificare il futuro. Non è senza significato che questa « Convenzione di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » sia stata firmata in Roma dai Governi, membri del Consiglio Europeo, il 4 novembre 1950, mentre folle cosmopolite, legate dal vincolo di una stessa fede, si erano date convegno nel centro della cristianità per affermare concordi la preminenza dei valori dello spirito.

I « diritti dell'uomo », che costituiscono l'oggetto dell'Atto, si ricollegano alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e danno ad essa un contenuto giuridico. Infatti, per i diritti umani di libertà del corpo e dello spirito nelle loro molteplici manifestazioni singolarmente elencate, è prevista una tutela, sul piano internazionale, che ha carattere giurisdizionale.

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni, solennemente assunti, dalle alte parti contraenti, la Convenzione ha istituito due distinti organi: la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo (articoli 19 e seguenti), la prima con funzioni prevalentemente istruttorie, la seconda con potere decisorio. È veramente notevole la disposizione in forza della quale la Commissione può investire di ufficio della cognizione del diritto violato direttamente la Corte europea, e ciò in accoglimento di un voto della delegazione italiana. L'opportunità di questo potere, riconosciuto ad un tempo pure alle alte parti contraenti direttamente interessate, è di tutta evidenza: si è mirato a far sì che sulle violazioni dei diritti dell'uomo possa intervenire la decisione definitiva della Corte, cioè del giudice supremo, anche quando gli Stati interessati trascurino di adirla.

3. — Prima di iniziare la consueta relazione sull'amministrazione della giustizia nel decorso anno, sento il dovere di rivolgere un pensiero commosso ai Colleghi della Corte Suprema che nel 1950

ci hanno lasciato per sempre: il Presidente di Sezione Salvatore MESSINA, giurista di vasta cultura anche umanistica, valoroso scrittore delle nostre discipline, oratore forbito ed eloquente, che degnamente rappresentò l'Italia in consessi internazionali e i Consiglieri Francesco IODICE ed Enrico PARZIALE, che spesero la loro vita, laboriosa e silenziosa, unicamente al servizio della giustizia e del Paese.

L'espressione del nostro rimpianto va anche alla memoria dell'on. Giuseppe GRASSI, troppo presto tolto dalla morte a questo nostro Paese, da lui per tanti anni esemplarmente servito soprattutto nella direzione del ministero della Giustizia.

CONDIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

4. — La tendenza all'aumento della litigiosità, manifestatasi nel periodo post-bellico come naturale conseguenza della ripresa degli affari e della normalizzazione della vita del paese, si è confermata durante il 1950.

All'aumento della litigiosità contribuisce, come causa contingente, il grandissimo numero di controversie relative a locazioni immobiliari e a contratti agrari; controversie che sono il riflesso, sul piano giudiziario, di ben note situazioni più generali.

I giudizi civili iniziati innanzi alle corti di appello, ai tribunali e ai pretori dal 30 settembre 1949 al 30 settembre 1950 sono stati — secondo dati provvisori — circa 440.000, contro 349.292 nel 1949, e 283.887 nel 1940.

Aumentato è in via assoluta il numero dei giudizi di pretura (167.261 nel 1940, 167.922 nel 1948, 210.214 nel 1949, e circa 290.000 dal 30 settembre 1949 al 30 settembre 1950); mentre i giudizi di tribunale, diminuiti dal 1948 al 1949 (da 143.952 a 127.030) sono sempre molto più numerosi che nel 1940 (99.514).

I giudizi di conciliazione iniziati nel 1949 sono stati 119.013, contro 87.697 nel 1948: ma sono sempre un quarto circa di quelli del 1940 (483.222). Tuttavia nel periodo 30 settembre 1949-30 settembre 1950, tali giudizi sono saliti a oltre 175.000, secondo dati provvisori.

Al continuo aumento dei giudizi civili ha contribuito il progressivo ripristino della efficacia della organizzazione giudiziaria.

I procedimenti civili esauriti, che nel 1940 furono 789.266, si sono bensì ridotti nel 1948 a 352.557, e nel 1949 a 338.311; ma la diminuzione concerne quasi esclusivamente i conciliatori. Invece.

nei periodi compresi fra il 30 settembre 1949 e il 30 settembre 1950 il lavoro delle Corti di appello, dei tribunali e dei pretori è in piena ripresa, avendo tali uffici giudiziari esaurito circa 400.000 processi (secondo dati provvisori) contro 289.980 nel 1940.

In netto generale aumento sono i fallimenti, passati dal 1144 nel 1947, a 2410 nel 1948, 4455 nel 1949, a 7010 nel periodo 30 settembre 1949-30 settembre 1950. Come rilevano i Procuratori Generali delle Corti di appello, tale aumento è dovuto sia alla eliminazione di aziende non vitali, sopravvissute a stento alla riconversione della economia di guerra in economia di pace, sia all'incerta situazione internazionale e a difficoltà economiche di carattere generale.

Trascurabile è il numero dei fallimenti con procedura sommaria (348 dal 30 settembre 1949 al 30 settembre 1950).

In diminuzione sono i giudizi di separazione personale dei coniugi (10.697 nel 1947, 9801 nel 1948, 9072 nel 1949, e 5058 nel periodo 30 settembre 1949-30 settembre 1950): segno di rafforzato senso di coesione familiare ed anche di attenuazione delle dure condizioni di vita che quella coesione poneva a severa prova.

5. — Quantitativamente, la criminalità non mostra apprezzabili mutamenti rispetto al 1949, in quanto poco diverso è il numero complessivo dei reati denunciati.

Qualitativamente, vi è invece un miglioramento rispetto agli anni immediatamente precedenti, benchè si sia ancora molto lontani dalla situazione dell'anteguerra.

Sono in regresso i più gravi delitti, tra cui gli omicidi e le rapine, pur se in qualche zona si sono dovuti lamentare taluni efferati delitti contro la persona, spesso anche in danno di appartenenti a forze di polizia.

Ad alcuni gravi reati hanno partecipato spesso elementi posti in libertà in applicazione degli ultimi provvedimenti di clemenza: e tale fatto pone in rilievo gli aspetti negativi dei decreti di indulto quando estesi anche a pericolosi delinquenti.

Vigile ed energica si è dimostrata l'attività preventiva e repressiva svolta dalle forze dell'ordine; attività che ha avuto il suo più significativo risultato con la distruzione del banditismo in Sicilia, ove una lunga lotta, non priva di episodi di sanguinoso sacrificio, si è conclusa, per coraggio, abilità e abnegazione di capi e di gregari, con la cattura o con la eliminazione dei componenti delle bande che operavano nell'isola.

Alla diminuzione dei più gravi delitti ha fatto riscontro un marcato aumento dei reati contravvenzionali; e i due fenomeni, in correlazione tra loro, danno la misura sia del progressivo ripristino del senso morale e sociale dopo i travimenti determinati dalle vicende politico-militari; sia del consolidato controllo esercitato dai pubblici poteri.

Rispetto all'anteguerra invece, come accennato, la criminalità è quantitativamente ancora molto più elevata, essendosi avuti, nel 1940, 482.315 delitti e 837.972 contravvenzioni; mentre nel 1949 si sono avuti 754.718 delitti e 526.690 contravvenzioni, con prevalenza relativa, fra i delitti, dei più gravi.

La situazione dell'amministrazione della giustizia in materia penale è il riflesso dell'andamento della criminalità negli ultimi anni.

Al principio del 1940 la pendenza complessiva era di 454.704 processi; alla fine del 1949 tale cifra era salita a 814.312, e al 30 settembre 1950 ad oltre un milione. L'aumento — secondo dati riferiti al 1949 — è più forte nelle Corti di assise (da 746 a 2597), negli uffici di istruzione (da 21.587 a 62.663), nei tribunali (da 37.029 a 87.830 in primo grado, e da 8107 a 21.579 in appello); e nelle Corti di appello (da 6835 a 18.098); ma è rilevante ovunque.

Pure, nel 1949 i processi penali esauriti sono stati 2.464.789, contro 2.182.950 nel 1940, con un aumento di 281.839 processi; e dal 30 settembre 1949 al 30 settembre 1950 tale numero è ancora aumentato a ben 2.877.271 processi: cifre, queste, tanto più notevoli se poste in relazione con la maggiore gravità dei reati giudicati.

L'aumento è stato dato dalle Procure, dagli uffici di istruzione, dalle sezioni istruttorie, dai tribunali e dalle Corti di assise; mentre sono diminuiti i procedimenti esauriti dalle preture.

Da molti dei Procuratori Generali delle Corti di appello viene segnalato il grande aumento dei procedimenti per reati di omicidio e di lesioni colpose da incidenti stradali.

L'aumento è evidentemente in diretta relazione con l'accresciuta intensità della circolazione stradale e con lo sviluppo della motorizzazione, fenomeni questi che, come è ovvio, sono per sè stessi da considerarsi con favore, perchè indicativi di un più elevato livello medio di vita e perchè benefici per l'economia nazionale.

Ovviamente, il maggior numero degli incidenti aumenta il numero degli offesi da risarcire; e sotto tale profilo potrebbe adeguatamente provvedersi rendendo obbligatoria la assicurazione per i danni ai terzi; assicurazione che non dovrebbe gravare eccessivamen-

te sui possessori di automezzi, in quanto il grande numero di contratti consentirebbe la fissazione di un premio minore.

Molto numerosi sono stati i procedimenti per l'emissione di assegni bancari a vuoto.

La delinquenza minorile, quantitativamente, è in molti distretti in diminuzione e in altri stazionaria. Quasi dovunque sono limitatissimi i più gravi delitti, mentre abbondano i furti, in genere di piccola entità, e relativamente frequenti sono i reati sessuali, determinati dal particolare stato fisio-psichico proprio dell'adolescenza.

Gli indici della delinquenza minorile possono perciò ritenersi confortanti, tanto più se considerati in raffronto con la forma ben più allarmante che il fenomeno assume in altri paesi, che pure godono di maggiore benessere e dispongono quindi di più larghi mezzi.

I risultati positivi conseguiti non devono però far dimenticare che molto ancora rimane da fare per una soddisfacente organizzazione preventiva e rieducativa, essendo necessario, fra l'altro, intensificare ancora i provvedimenti di ricovero o di affidamento dei minori, nonchè accelerare in quanto possibile la relativa procedura.

6. — Le condizioni degli uffici giudiziari permangono non adeguate per numero di magistrati e di cancellieri e per i mezzi materiali disponibili, pur non sottovalutandosi il beneficio derivante dal graduale svolgimento dei concorsi di reclutamento e dei concorsi e scrutinii per promozione.

Per quanto riguarda il personale, il problema è stato peraltro affrontato con una iniziativa di notevole ampiezza — specie in relazione alle difficoltà generali — mediante il disegno di legge, già presentato al Parlamento dal Guardasigilli, che prevede l'aumento di 580 magistrati e 500 cancellieri, oltre ai subalterni. Non rimane quindi che augurarsi che il provvedimento possa essere approvato ed attuato in termine relativamente breve, in modo che il nuovo personale si trovi possibilmente già in servizio allorchè dovranno essere applicate le riforme processuali in corso.

ATTIVITA' DELLA CORTE SUPREMA

7. — Il carico complessivo dei ricorsi civili al 31 dicembre 1950 è stato di 11.467, di cui 7741 rimasti pendenti alla fine dell'anno precedente, e 3726 pervenuti nell'anno. Al 31 dicembre 1950 la pendenza

era di 7688 processi, con una modesta riduzione rispetto al 31 dicembre 1949.

Dagli stessi dati si desume che i ricorsi esauriti nel 1950 sono stati 3779, mentre furono 3112 nel 1949, 2808 nel 1948, 2788 nel 1947.

Si registra così non soltanto un costante e sensibile aumento del lavoro compiuto rispetto agli anni immediatamente precedenti, ma anche un aumento rispetto al 1939, che può rappresentare un più significativo dato di paragone, trattandosi del periodo prebellico.

Per i ricorsi penali, il carico al 31 dicembre era di 35.774 ricorsi, di cui 20.528 pendenti alla fine dell'anno precedente, e 15.246 pervenuti nel 1950. Tale carico è stato quindi superiore di 3487 unità al carico dell'anno precedente, che fu di 32.287.

I processi esauriti nell'anno sono a loro volta saliti a 13.928, da 11.759 nel 1949, 6992 nel 1948, e 7981 nel 1947.

Il lavoro penale è stato dunque quasi raddoppiato rispetto al 1948, ed è superiore del 20% circa anche a quello del 1949.

Nonostante questo sforzo, la pendenza penale è passata da 20.528 a 21.846, con un aumento di 1.318 processi; aumento peraltro assai minore di quello verificatosi negli anni precedenti (1947, 9468 ricorsi, 1948, 14.601; 1949, 20.528).

Rimane, comunque, il fatto che la pendenza continua ad accrescersi, indice che l'afflusso dei processi aumenta con ritmo maggiore dell'aumento del lavoro; aumento, quest'ultimo, che ha poi logicamente un limite, sia nella possibilità di lavoro degli uomini, sia nel fatto che è pur necessario preoccuparsi non solo della quantità ma anche della qualità del lavoro svolto.

E rimane, pure, il fatto della esistenza di quasi 22.000 ricorsi, che rappresentano lavoro per poco meno di due anni per l'intera Cassazione penale, cosicchè, fin quando quell'arretrato non sarà stato eliminato — e con i mezzi attuali non si vede come — un ricorso dovrà aspettare quasi due anni perchè arrivi il suo turno di trattazione.

A tutto ciò devesi aggiungere che in passato numerosi ricorsi sono stati eliminati grazie alle ripetute amnistie (1577 nel 1950, 2128 nel 1949, 1836 nel 1948, 3410 nel 1947); ma che è prevedibile, ed augurabile, una minore frequenza nella concessione di amnistie, con la conseguenza che tutti i ricorsi dovranno essere regolarmente trattati.

E ogni ritardo nell'esaurimento dei ricorsi da parte della Corte Suprema ha effetti sotto taluni riflessi anche più gravi dei ritardi dei giudizi di merito.

Infatti, una delle funzioni istituzionali della Corte Suprema, e cioè quella di dare indirizzo per l'interpretazione della legge, rimane ostacolata se la parola della corte regolatrice interviene troppo tardi, quando già molte altre controversie relative alla stessa questione sono state promosse ed eventualmente decise.

8. — La camera di consiglio ha continuato a dare un rilevante contributo alla attività del Supremo Collegio.

In materia civile, i provvedimenti emessi in camera di consiglio sono stati in complesso 1297 (di fronte a 1061 dello scorso anno), fra cui prevalgono le sentenze per regolamento di competenza e le ordinanze relative alla sospensione dell'esecuzione.

In materia penale i provvedimenti presi in camera di consiglio sono stati 7918 (nel 1949, 6419) con un aumento di 1499 unità.

È però da rilevare che l'aumento del lavoro di camera di consiglio è stato in realtà maggiore, poichè fra i componenti della cifra complessiva indicata sono diminuite le applicazioni di amnistie (da 1476 a 1309) mentre sono aumentate da 3892 a 4582 le decisioni su ricorsi contro provvedimenti emessi in udienza e soprattutto le decisioni su ricorsi contro provvedimenti speciali, passate da 660 a 1597 (cioè più che raddoppiate) e relative a questioni spesso di notevole importanza e difficoltà.

Infine, merita un accenno l'applicazione provvisoria degli indulti (D. P. 23 dicembre 1949, n. 929 e 930) fatta da questa Procura Generale in favore dei ricorrenti detenuti che, per effetto del condono, dovevano essere scarcerati.

Trattasi, come è noto, di una interpretazione estensiva dell'art. 593 c. p. p., il quale, alla lettera, si riferisce ai soli condannati, ma che, inteso con ragionevole larghezza, viene applicato anche agli imputati, quando, essendovi impugnazione soltanto di essi, sia certo, per il divieto della *reformatio in peius*, che la misura massima della pena non potrà mai superare quella del condono.

Tale interpretazione — ormai costante — ha permesso, in occasione degli ultimi condoni, di scarcerare oltre 2000 ricorrenti detenuti, con la massima sollecitudine.

La mole del lavoro così svolto si desume dal fatto che, se le scarcerazioni sono state oltre duemila, ben più alto (circa 8000) è stato il numero complessivo di detenuti, la cui posizione ha dovuto essere esaminata e valutata, al fine di addivenire ad una decisione anche negativa sulla scarcerazione.

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

9. — Passando ora all'esame della giurisprudenza della Corte Suprema, devo rilevare che molte notevoli questioni relative all'interpretazione di norme sostantive e processuali ha avuto occasione di risolvere la Cassazione nell'anno testè decorso; ma l'indole di questa relazione mi impone di limitarmi a un rapido cenno di quelle più notevoli o di quelle che segnano nuovi orientamenti interpretativi. I quali non debbono sorprendere nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio, poichè la Corte di Cassazione, pur avendo per suo compito essenziale quello di assicurare l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione della legge, quale condizione prima della certezza del diritto, non può tuttavia intendere l'uniformità come cristallizzazione di massime o fossilizzazione di principii.

Tutte le norme giuridiche hanno nel loro intimo un dinamismo evolutivo che la giurisprudenza, interprete della coscienza sociale, deve seguire e cogliere con vigile, cauta e penetrante attenzione: uno dei compiti più alti e più ardui della Corte Suprema è quello di controllare e dirigere questo circolo di continua rispondenza tra la legge e la vita.

In tale difficile opera interpretativa l'attività delle singole Sezioni non è stata meno feconda dell'attività delle Sezioni Unite. Con vivo compiacimento segnalo il lavoro compiuto nel 1950 con vera abnegazione dai magistrati di questa Corte, i quali, sotto la guida illuminata e animatrice del Primo Presidente, mentre hanno deciso un numero veramente cospicuo di ricorsi, non hanno mai tralasciato la scrupolosa accuratezza e la profondità della indagine nell'esame delle svariatissime e spesso ardue questioni prospettate nei motivi di impugnazione.

GIURISPRUDENZA CIVILE.

10. — Nell'attività delle Sezioni Unite civili un delicato problema si è presentato alla Corte Suprema nel quadro dell'autonomia regionale, già in atto per la Sicilia con speciale accentuazione; il problema delle relazioni e dei limiti fra la competenza dell'Alta Corte Costituzionale per la Regione Siciliana e quella del giudice ordinario, con particolare riguardo alle questioni di illegittimità costituzionale di leggi regionali, sollevate nel corso di giudizi ordinari.

Al riguardo è da ricordare come lo Statuto della Regione e il D. L. 15 settembre 1947 n. 942, nel disciplinare il contenzioso di legittimità costituzionale con riferimento ai limiti di competenza fra la potestà

normativa dello Stato e quella della Regione, contemplino solo l'impugnativa diretta avanti all'Alta Corte ad iniziativa di due soggetti legittimati: lo Stato, a mezzo di un proprio Commissario, e il Presidente della Regione; impugnativa da esercitarsi entro termini brevissimi e con effetto sospensivo delle leggi regionali fino alla decisione. Poichè in quelle fonti non si trova invece nessun accenno circa eventuali contestazioni di legittimità delle norme, sollevate dai privati nel corso di giudizi ordinari, sorgeva la questione — prospettatasi in occasione di procedimenti avanti le sezioni specializzate di Tribunali della Sicilia, in materia di adeguamento di canoni agrari — se dette contestazioni fossero ammissibili dopo la decorrenza dei termini per l'impugnativa diretta davanti all'Alta Corte da parte dei soggetti legittimati, e se competente a conoscerne fossero le stesse autorità giudiziarie adite.

La Corte Suprema, con due decisioni di massima (1), ha rilevato che i termini stabiliti per l'impugnativa diretta non possono considerarsi perentori o comunque preclusivi di ogni successiva contestazione, in relazione all'unico effetto contemplato, che è quello della sospensione dell'entrata in vigore delle leggi regionali impugnate, sino alla decisione dell'Alta Corte e ha considerato, d'altro canto, che la competenza di questa non può estendersi, in mancanza di disposizioni al riguardo, ad altre forme di impugnativa e ad altri soggetti che non siano quelli indicati. Da tali premesse la Cassazione ha dedotto che non sussiste preclusione per eventuali tardive impugnazioni sollevate in via incidentale da altri soggetti interessati a fine difensivo e con limitato riferimento all'oggetto dedotto in giudizio. E, propostosi il problema della competenza, ha ritenuto doverlo risolvere in favore del giudice ordinario adito, dato che i privati contendenti non avrebbero modo di deferire la decisione sull'incidente all'Alta Corte in attuazione di una procedura non contemplata dalla legge ed estranea alle finalità di detta Corte. La Cassazione ha, peraltro, precisato che l'eventuale declaratoria di illegittimità della legge non possa importare effetti abrogativi, come quelli che possono conseguire alle decisioni dell'Alta Corte, ma possa solamente condurre alla inapplicabilità, nel rapporto in contestazione, della legge dichiarata illegittima.

Nelle decisioni accennate è da notare anche l'importanza del principio, affermato dalla Cassazione, che la competenza regionale,

(1) Sent. 27 aprile 1950, n. 1128, e 15 maggio 1950, n. 1256, Sez. Un., P. Pres. FERRARA; p. m. EULA; est. PROFETA e BICCHEDDU, in cause *Candura c. Longo*.

ancorchè esclusiva, non può mai estendersi agli istituti e alle norme regolatrici della giurisdizione, il cui sistema deve essere uniforme per tutto il territorio dello Stato. Tale principio è conforme anche all'indirizzo giurisprudenziale dell'Alta Corte per la Regione Siciliana e segna un limite fondamentale nel delicato problema dei rapporti fra Stato e Regione, problema alla cui soluzione sono legate la vitalità e la efficienza del sistema delle autonomie, nel quadro degli interessi superiori e della unità inscindibile dello Stato.

11. — Due perspicue decisioni delle Sezioni Unite hanno preso in esame la questione relativa alla impugnabilità in Cassazione di sentenze emesse dalle Corti di Appello di Asmara e di Trieste.

La prima sentenza (2) concerne la risoluzione del quesito nei confronti di una decisione emessa dalla Corte di appello di Asmara. Qui il problema era complicato ulteriormente dalla circostanza che detta Corte di appello era stata istituita dalle autorità militari di occupazione, nel momento in cui esse avevano soppresso la Corte di appello di Addis Abeba.

Le Sezioni Unite, nell'affermare la giurisdizione della nostra Corte Suprema, hanno rilevato l'erroneità della tesi secondo cui, avendo l'Italia perduto, per effetto della rinuncia contenuta nell'art. 23 n. 1 del trattato di pace, la sovranità sull'Eritrea, essa non potrebbe esercitarvi potestà giurisdizionale. Invero, l'esercizio della giurisdizione in un determinato territorio non è indissolubilmente collegato con l'esercizio della sovranità tanto più quando, come nella specie, al distacco del territorio dall'Italia non è seguito immediatamente il suo assetto definitivo, ancor oggi in sospeso.

Al riguardo una retta interpretazione dell'art. 23 n. 2 del trattato di pace, per il quale i possedimenti già italiani « resteranno sotto l'attuale loro amministrazione, finchè non sarà decisa la loro sorte definitiva », in relazione con le norme degli articoli 1, 2 e 14 dell'allegato XI, porta ad escludere il concetto dell'acquisto immediato della sovranità dell'Eritrea da parte di altro soggetto internazionale. Ne discende che, in questa fase transitoria, anche l'ordinamento giurisdizionale deve rimanere immutato, e non solamente nella forma, ma anche nella qualificazione ed inquadramento.

(2) Sent. 26 agosto 1950 n. 2543, Sez. Un., P. Pres. FERRARA; est. TORRENTE; p. m. EULA, in causa *Sarkis Izimirlian e Philip Saad c. ditta Ahmed Bahobesci e fratelli*.

Quanto alla istituzione della Corte di appello di Asmara da parte dell'autorità militare occupante, le Sezioni Unite hanno osservato che l'istituzione di tale nuovo organo è soltanto apparente, poichè si tratta invece di uno spostamento in sede più conveniente della Corte di appello di Addis Abeba, mutamento imposto dalle circostanze, che non ha inciso sulla natura dell'organo e sulla sua inserzione nell'ordinamento giuridico italiano.

La seconda pronuncia (3) ha risolto il quesito della impugnabilità in Cassazione di sentenze emesse dalla Corte di appello di Trieste in regime di occupazione germanica, ma gravate davanti al Supremo Collegio dopo l'occupazione militare alleata.

All'affermazione dell'ammissibilità del ricorso hanno qui giovato tre precedenti decisioni della Cassazione (4) le quali avevano già dichiarato l'inefficacia giuridica dell'ordinanza 19 ottobre 1943, con la quale il commissario supremo tedesco, preposto alla zona di operazione del litorale adriatico, aveva soppresso la giurisdizione della Corte di Cassazione. Hanno infatti rilevato le Sezioni Unite che, per identiche ragioni, non potevano valere per il nostro ordinamento giuridico i proclami del Governo alleato, escludenti a lor volta il ricorso per Cassazione contro sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali aventi sede nel territorio di Trieste.

Il principio posto a base della decisione che riguardava l'impugnabilità per Cassazione di sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, giova ripeterlo, prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace, è quello che, per fissare la nazionalità di una sentenza, cioè la sua appartenenza all'ordinamento giuridico al quale fa capo il giudice investito dell'impugnazione, si deve aver riguardo unicamente al momento in cui la sentenza stessa è pronunciata. E poichè in tale momento (periodo di occupazione germanica) piena era la sovranità italiana su Trieste, la soluzione del quesito proposto non poteva non essere affermativa. La formazione progressiva del giudicato non può trapiantarsi da un ordinamento giuridico ad un altro: essa rimane collegata con quell'ordinamento giuridico dal quale il comando giuri-

(3) Sent. 26 settembre 1950 n. 2552, Sez. Un., P. Pres. FERRARA; est. TORRENTE; p. m. EULA, in causa ditta *Ferronato e Carone* c. ditta *Brocchi e figlio*.

(4) Sent. 12 agosto 1947 n. 1504, Sez. III, Pres. TELESIO; est. COMUCCI; p. m. PAFUNDI, in causa Soc. An. *Continetale* c. *Bomische*; sent. 24 luglio 1948 n. 1230, Sez. II, Pres. RUSSO; est. VITA; p. m. PAFUNDI, in causa *Santin* c. *Pin*; sent. 24 agosto 1949 n. 2402, Sez. I, Pres. PELLEGRINI; est. DI LIBERTI; p. m. POMODORO, in causa *Endrizzi* c. *Eisemayer*.

sdizionale originariamente è derivato. La produzione di tale comando e la sua forza irrevocabile costituiscono, infatti, l'espressione unica ed inscindibile dello stesso potere sovrano, da considerarsi, a questi limitati fini, immanente.

Trattasi di principii i quali, pur avendo ora riferimento a situazioni particolari più semplici, quali quelle del periodo anteriore alla entrata in vigore del Trattato di pace, possono essere suscettivi di conformi sviluppi anche a riguardo della fase attuale, tuttora non definitiva, del regime del Territorio Libero. Ed il loro spirito informatore, mentre risponde al sentimento unanime del popolo italiano, che considera sempre presente, nell'unità della Patria, la città italianissima, aderisce altresì a quella che dovrebbe essere ormai, in un tempo non lontano, la realizzazione di un solenne impegno internazionale, più che di una labile promessa: la restituzione definitiva di quella sacra terra all'Italia.

12. — Nel decorso anno è stata portata al giudizio delle Sezioni Unite un'altra questione di giurisdizione a proposito di una importante controversia fra la Massoneria italiana e la Pubblica Amministrazione (5).

Nell'anno 1911 era stato acquistato dalla Società « Urbs », quale interposta persona della Massoneria italiana, il Palazzo Giustiniani di Roma. Il Ministero della Pubblica Istruzione, con suo decreto del 20 gennaio 1926, aveva dichiarato nullo tale contratto, per non esser stato posto esso Ministero in condizioni di esercitare il diritto di prelazione (che assumeva competergli, trattandosi di immobile già dichiarato di importante interesse artistico), e aveva esercitato il diritto stesso per il prezzo risultante dall'istrumento di compravendita. La Società « Urbs » era insorta contro tale provvedimento, ma successivamente, impostosi dal governo fascista lo scioglimento della Massoneria, si era addivenuto a una transazione della vertenza mediante un atto pubblico amministrativo, nel quale l'immobile era stato dalla Società « Urbs » venduto al Demanio dello Stato.

Dopo l'avvento del nuovo regime democratico, la Massoneria, e per essa la Società « Urbs », aveva chiesto la restituzione dell'immobile, deducendo la nullità dell'atto di transazione, per vizio di con-

(5) Sent. 6 giugno 1950 n. 1423, Sez. Un., P. Pres. FERRARA; est. MESSINA; p. m. MACALUSO, in causa *Ministero Finanze e Pubblica Istruzione c. Soc. An. Urbs*.

senso, nonchè la nullità del decreto di prelazione, per la mancanza sullo stabile del preteso vincolo.

Chiamata, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, a stabilire se la controversia fosse di competenza del Consiglio di Stato o dell'autorità giudiziaria ordinaria, la Suprema Corte ha innanzi tutto affermato che, riguardo alle questioni relative alla impugnativa dell'atto di transazione, la competenza della giurisdizione ordinaria era manifesta, trattandosi di giudicare sulla validità di una comune convenzione, avente per oggetto la definizione di una vertenza in corso e la liquidazione di rapporti patrimoniali.

Viceversa, in ordine alle questioni concernenti la legittimità del decreto ministeriale, col quale era stato esercitato a suo tempo il diritto di prelazione, la Corte ha ritenuto che la competenza appartenesse al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in quanto la disputa verteva, non sulla esistenza nell'autorità amministrativa dei poteri discrezionali di porre il vincolo sull'immobile e di esercitare il diritto di prelazione, ma sul corretto esercizio di tali poteri.

Con tale decisione la Cassazione ha riaffermato il concetto, già enunciato in ripetute pronunce, ed ampiamente elaborato dalla dottrina, che, quando la legge conferisce all'autorità amministrativa il potere discrezionale di incidere, in nome e per la tutela di un interesse pubblico, su un diritto subiettivo del privato, tale diritto si attenua nella sua consistenza e si trasforma, rispetto alla pubblica amministrazione, in un interesse legittimo (6).

13. — Le Sezioni Unite hanno avuto occasione di prendere in esame la questione della necessità della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » dei decreti ministeriali, non propriamente normativi, con particolare riguardo alle « determinazioni » del Ministero per le Corporazioni, importanti deroghe al blocco sui canoni per l'energia elettrica, a norma dell'art. 15 del decreto legge 16 giugno 1938 n. 1387.

In proposito il Supremo Collegio ha enunciato la massima che per l'obbligatorietà dei decreti ministeriali, i quali non contengano vere e proprie norme giuridiche in base ad una esplicita delega legislativa, non occorre la pubblicazione, nè per intero, nè per sunto, anche se essi siano diretti a un numero rilevante di destinatari (7).

(6) Cfr. Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1950, pagg. 17 e 18.

(7) Sent. 27 aprile 1950 n. 1126, Sez. Un. Pres. PELLEGRINI; est. VITA; p. m. MACALUSO, in causa Soc. Gen. Elettricità della Sicilia c. Soresi.

E poichè le « determinazioni » sopra indicate costituivano l'esecuzione delle disposizioni contenute nel detto art. 15, e non aggiungevano alcuna norma giuridica a quelle preesistenti, non era per esse prescritta alcuna forma di pubblicità.

14. — Altre questioni sono state deferite al giudizio delle Sezioni Unite a sensi dell'art. 374 secondo comma cod. proc. civ., per la loro particolare importanza o per la riconosciuta opportunità di un aggiornato approfondito riesame, in relazione a precedenti discussi indirizzi nella giurisprudenza della Suprema Corte.

Fra queste decisioni non può essere passata sotto silenzio una notevole sentenza che, nel quadro della più recente legislazione in materia di rapporti valutari con l'estero e di blocco dei prezzi, ha riconosciuta la validità attuale della clausola oro, rettificando soprattutto in relazione alla modificata situazione economica-normativa dello Stato, l'indirizzo della propria giurisprudenza anteriore (8). Occorre in proposito rifarsi al R. D. L. 5 ottobre 1936 n. 1745 e a quello di pari data n. 1746 per ricordare come l'inefficacia della clausola oro era stata introdotta dal legislatore nel momento in cui, operata una svalutazione della moneta sul piano internazionale, si mirava a bloccare i prezzi interni e a colpire con provvedimenti finanziari i profitti comunque derivati all'interno dalla svalutazione, al fine di circoscrivere nei soli rapporti internazionali gli effetti della diminuzione del contenuto aureo della lira.

Tenuto conto di tali finalità la Suprema Corte, già con un gruppo di sentenze del 1940, e particolarmente con quelle n. 1049 e n. 1515, aveva affermato che la clausola oro-valore, senza potersi considerare intrinsecamente nulla, era stata colpita da inefficacia temporanea, per tutto quel periodo di tempo in cui fosse rimasto in vigore il complesso dei provvedimenti economici e finanziari conseguenti all'allineamento della lira di cui all'accennato provvedimento.

È vero che due posteriori sentenze del 1948 (n. 675 e n. 855) avevano parlato di nullità, e non semplicemente di inefficacia della clausola, ma la divergenza interpretativa tra queste ultime sentenze e quelle precedenti, a ben leggere la motivazione, era più di terminologia che di concetti.

(8) Sent. 29 luglio 1950 n. 2156, Sez. Un., P. Pres. FERRARA; est. OGGIONI; p. m. EULA, in causa *Quattrocchi c. Platania e Maugeri*

Ora la sentenza del decorso anno portando ad ulteriori decisivi sviluppi principii già sostanzialmente impliciti nelle accennate decisioni anteriori, è partita dal concetto che l'invalidità di ogni convenzione contraria al divieto dell'inserzione nei contratti della clausola oro-valore importasse, essenzialmente, una sospensiva fino a quando fosse continuato, con il blocco dei prezzi, il mantenimento di un determinato potere di acquisto della lira. Logico si presentava pertanto ormai di ritenere che, cessato col decreto legislativo 15 settembre 1947 n. 896 il regime di blocco e, ad un tempo, concesso all'esportatore il potere di disporre, tramite l'Ufficio dei cambi, del 50 % delle valute estere soprattutto in forza del decreto legislativo 26 marzo 1946 n. 139, tutto il sistema economico anteriore venisse praticamente a cadere. Invero, contemporaneamente il decreto legislativo 1° agosto 1947 n. 693 aveva stabilito una nuova parità legale tra il dollaro e la lira.

E nella scia del nuovo sistema di politica economica si inseriva anche il decreto legislativo 28 novembre 1947 n. 1347 che, superando il regime di monopolio dei cambi, disponeva una relativa libertà di negoziazione delle quote di valute estere messe a disposizione degli esportatori di merci di produzione nazionale.

Sulla base di questi rilievi le Sezioni Unite hanno ritenuto che, una volta aperto il varco allo sblocco, anche tutte le conseguenze legali e negoziali imperniate su di una stabilizzazione, di cui si riconoscevano cessate le cause e gli effetti, erano venute meno.

Doveva ritenersi, in conclusione, caduto il divieto della clausola contrattuale di cui è caso.

15. — Altra grave e delicata questione decisa in questo quadro dalle Sezioni Unite, è quella sulla ammissibilità dei lodi parziali.

Giova ricordare che la prima Sezione, con una nota sentenza (9), che aveva dato luogo a critiche e a vivaci dibattiti in dottrina, si era pronunciata per l'inammissibilità delle sentenze arbitrali parziali, fondandosi precipuamente sul disposto del quinto comma dell'art. 816 c. p. c., secondo cui su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento, prima della pronuncia del lodo, gli arbitri provvedono con ordinanza.

Le Sezioni Unite, dopo una penetrante disamina della importante

(9) Sent. 23 aprile 1948, n. 575, Sez. I, Pres. GIAQUINTO; est. PASQUERA; p. m. VERDE, in causa *De Ferrari c. Soc. Imm. Maremontana*.

questione, hanno ritenuto di non poter condividere questa proposizione (10).

Il criterio ispiratore di tale più recente indirizzo giurisprudenziale è che la figura della sentenza parziale non contrasta nè con le finalità, nè con la struttura del procedimento arbitrale, ed è anzi imposta dalla stessa esigenza — consistente nella opportunità di soddisfare l'interesse della parte a una sollecita definizione di alcune punti della lite — che ha condotto all'introduzione dell'analogia figura nel procedimento ordinario.

D'altronde il citato comma dell'art. 816 non ha un valore decisivo a favore della tesi della inammissibilità dei lodi parziali, essendo da ritenere che esso si riferisca esclusivamente ai provvedimenti di carattere istruttorio, e non anche alle sentenze parziali, le quali hanno per oggetto la decisione definitiva di parte della controversia.

Con la stessa sentenza le Sezioni Unite hanno affermato peraltro che il principio della concentrazione dei gravami vale anche per l'azione di nullità proposta contro il lodo parziale, nel senso che di cotale impugnazione il giudice della nullità potrà conoscere solamente assieme a quella proposta contro il lodo definitivo.

16. — Altra disputa non meno importante ha originato l'art. 1 del D. L. 2 aprile 1946 n. 142, che, in via provvisoria, ha posto a carico dei datori di lavoro, senza diritto a rivalsa, la quota dei contributi dovuti dai lavoratori, in applicazione delle disposizioni sulla previdenza ed assistenza.

Si sosteneva dagli agricoltori che i rapporti tra concedenti e mezzadri non fossero assoggettati a tale disposizione, e la tesi si fondava precipuamente sul tenore letterale delle locuzioni, in essa usate, « datori di lavoro », « lavoratori », « periodo di paga », e « retribuzioni al lordo », esprimenti concetti estranei al rapporto mezzadrile, che, per la sua natura associativa, non può essere considerato un rapporto di lavoro subordinato. Tale tesi è stata però respinta dalle Sezioni Unite, che si sono pronunziate per l'applicabilità del citato articolo (11). Ha osservato la Corte che questo va posto in connessione

(10) Sent. 7 maggio 1950 n. 2419, Sez. Un. P. Pres. FERRARA; est. TORRENTE; p. m. MACALUSO, in causa *Soc. Aziende Colori Nazionali Affini c. Ministero Difesa*.

(11) Sent. 22 dicembre 1950 n. 2808, Sez. Un., Pres. PELLEGRINI; est. GUALTIERI; p. m. MACALUSO, in causa *Del Gaone c. D'Emilio*; sent. n. 2809, conforme alla precedente, in causa *Conti c. Aringoli*.

con il sistema delle leggi speciali relative all'assistenza e alla previdenza sociale, nelle quali, ai fini delle assicurazioni, i componenti le famiglie mezzadrili sono parificati ai lavoratori subordinati, e le locuzioni « datori di lavoro » e « lavoratori » sono usate in un significato tecnico-giuridico, tale da comprendere anche i componenti le famiglie mezzadrili.

17. — Notevoli sono anche per novità di questioni e per vigoria di argomentazioni numerose sentenze pronunciate dalle singole sezioni civili del Supremo Collegio, delle quali è pregio ricordare qualcuna.

18. — In seguito ad un ricorso nell'interesse della legge a norma dell'art. 363 c. p. c., la Corte Suprema ha avuto occasione di pronunciarsi ancora una volta nella difficile materia del diritto matrimoniale, che suscita sempre nell'opinione pubblica il più alto interesse (12).

Si trattava di un matrimonio contratto nel 1914 in Torino davanti all'ufficiale di stato civile e al console degli Stati Uniti di America in quella città, tra un cittadino italiano e una cittadina statunitense; vincolo quindi puramente civile, per la nostra legge indissolubile al pari del vincolo canonico.

Con sentenza 28 giugno 1948 la Corte di appello di Torino, su domanda del marito, dichiarava l'efficacia a tutti gli effetti in Italia della decisione 4 ottobre 1935, emanata dalla Corte giudiziaria dello Stato del Nevada, Contea di Clark, Stati Uniti di America, che pronunciava il divorzio sotto il duplice profilo che il marito istante aveva aderito alla competenza del magistrato americano, nonostante che il processo si fosse svolto in sua contumacia, e che, anche per l'ordinamento italiano, avrebbe rilevanza il fatto che la donna, pur diventata cittadina italiana, aveva conservato la cittadinanza statunitense.

La Corte Suprema, in accoglimento dei motivi di ricorso di questa Procura Generale, conformi alle critiche pressochè unanimi della dottrina, ha rilevato l'erroneità dei criteri posti a base della sentenza impugnata: quanto all'adesione del marito alla competenza del magistrato americano, mettendo in luce come mai vi fosse stata accettazione di giurisdizione da parte del marito medesimo, poichè, come egli stesso aveva dichiarato nell'atto introduttivo della causa davanti alla Corte torinese, era venuto a conoscenza della sentenza americana di divorzio

(12) Sent. 6 marzo 1950 n. 563, Sez. I, Pres. Anichini; est. Pasquera; p. m. Eula, in causa *Procura Generale Cassazione c. Gariazzo e Botsford*.

solo parecchi anni dopo la sua pronuncia; e quanto alla persistenza della cittadinanza americana nella moglie, rilevando come la circostanza fosse irrilevante per il nostro ordinamento giuridico, dato che per la legge italiana la donna aveva acquistato la nostra cittadinanza. E ciò senza considerare che il provvedimento americano di divorzio era carente in maniera totale di ogni motivazione a giustificazione della sua pronuncia.

19. — I concorsi pronostici periodici, organizzati dalla S.I.S.A.L., per concessione del C.O.N.I., hanno fornito interessanti argomenti di controversia, che sono stati presi in esame in alcune sentenze della prima Sezione (13).

In tali decisioni è stata, tra l'altro, delineata la natura del concorso S.I.S.A.L., chiarendosi che esso pone in essere un unico contratto plurilaterale e misto, nel quale gli elementi della scommessa, corrente tra i pronosticatori, sono inseparabilmente compenetrati con quelli di altri negozi, come la locazione di opera e il deposito convenzionale, correnti tra gli scommettitori stessi e la S.I.S.A.L.

La questione centrale da risolvere in tali controversie verteva sulla validità della clausola del concorso, che esclude la responsabilità dell'ente organizzatore verso i concorrenti, per tutte le schede il cui tagliando di controllo (unico documento che può legittimare il vincitore) non sia stato sigillato dal notaio prima dell'inizio delle partite. In particolare si trattava di stabilire se cotale clausola, stampata a tergo delle schede S.I.S.A.L., soggiaccia alla disciplina del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., che richiede l'approvazione specifica per iscritto, delle condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità.

La Suprema Corte si è pronunciata per l'inapplicabilità di questa norma, osservando che la sua *ratio*, consistente nella tutela del contraente debole, cioè bisognoso di contrattare, contro la preponderante forza economica dell'altra parte, non può valere per il contratto S.I.S.A.L., trattandosi di materia rispetto alla quale vanno esclusi a priori il bisogno di contrattare e la pressione dell'offerta.

(13) Sent. 14 aprile 1945 n. 983, Sez. I, Pres. ANICHINI; est. GUALTIERI; p. m. PITIRRUTI, in causa *Greco c. Sisal*; sent. 984, conforme alla precedente, in causa *Ceranti c. Sisal*; sent. n. 985, conforme alla precedente, in causa *Colnago c. Sisal*; sent. n. 986; conforme alla precedente, in causa *Sisal c. Piccioli e altri*.

Con le medesime decisioni è stato altresì affermato che la clausola contenuta nell'art. 15 del regolamento di giuoco (14), la quale esclude la responsabilità della S.I.S.A.L. per le irregolarità dovute a colpa o negligenza del ricevitore e del notaio, è stata legittimamente ampliata dalla formula, stampata a tergo delle schede, con la quale la S.I.S.A.L. si dichiara esonerata da ogni responsabilità, per la condotta colposa di tutte le persone di cui essa si serve per l'organizzazione e l'espletamento del concorso. In conseguenza la limitazione della responsabilità va intesa prescindendo dalla colpa eventuale delle persone singole, alle quali si possa attribuire la perdita dei tagliandi o la mancata tempestiva sigillazione.

20. — Una decisione di notevole importanza riguarda gli effetti dell'omesso adempimento delle formalità prescritte per l'accertamento legale della data, relativamente ai pegni costituiti a garanzia di crediti eccedenti le 5000 lire. In materia la Suprema Corte ha affermato che la mancanza della scrittura di data certa, da cui risulti la costituzione del pegno, può essere opposta al creditore pignoratizio, che in buona fede abbia ricevuto la cosa da un illegittimo possessore, anche dal proprietario, ai cui danni sia stato costituito il pegno (15).

La soluzione adottata, oltre a contemperare equamente i diritti del proprietario spogliato con quelli del creditore pignoratizio (che, con l'adempimento delle formalità per l'accertamento legale della data, ha la possibilità di garantire i propri diritti sulla cosa), appare sorretta da valide ragioni giuridiche.

21. — In materia processuale è da ricordare la decisione, che, in tema di riassunzione del processo, ha ritenuto che, per evitare la decadenza stabilita dall'art. 305 c. p. c. nel caso in cui il processo non sia riassunto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla interruzione, non basti la semplice presentazione al giudice della istanza per la fissazione dell'udienza di ricomparizione, ma occorra la notificazione all'altra parte dell'istanza e del decreto del giudice (16).

(14) Approvato dal Questore di Roma con decreto 25 gennaio 1946.

(15) Sent. 31 marzo 1950 n. 884, Sez. I, Pres. ed est. PELLEGRINI; p. m. CARUSO, in causa *Banca milanese di Credito c. Società Singer*.

(16) Sent. 2 agosto 1950 n. 2325, Sez. II, Pres. D'APOLITO; est. BICCHEDDU; p. m. DE MARTINI, in causa *Colatosto c. Bonanno*.

22. — Nel decorso anno la Corte Suprema ha avuto occasione di occuparsi per la prima volta di una decisione secondo equità a norma dell'art. 114 cod. proc. civ. (17).

Tra le numerose questioni esaminate in materia, data la complessità della specie che configurava un interessante caso per la clinica del diritto, va rilevata quella sulla possibilità, da parte del giudice di merito, di decidere con unica sentenza alcune domande secondo equità ed altre secondo diritto. Era infatti avvenuto che le parti avevano chiesto concordemente al giudice la decisione secondo equità di alcune domande soltanto, mentre per altre avevano espressamente manifestato il loro desiderio che fossero decise secondo diritto.

Ora la Corte Suprema ha ritenuto che non sia possibile la pronuncia di una stessa organica sentenza parte secondo equità e parte secondo diritto, sia per criteri di logica processuale, sia soprattutto perchè in contrasto con il nostro sistema delle impugnazioni.

Invero in forza di una tale ibrida sentenza il processo dovrebbe frazionarsi passando dalla sede di prima cognizione alla sede di impugnazione, con una ramificazione nella fase di gravame, in assoluto contrasto con il principio dell'unità dell'impugnazione. Giova infatti ricordare che la sentenza pronunciata secondo equità a norma dell'art. 114 c. p. c. non è soggetta ad appello (art. 339 terzo comma c. p. c.) ed è sottoposta a ricorso per Cassazione soltanto per alcuni casi di cui all'art. 360 c. p. c. (con esclusione sicuramente della violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3). Ed allora, se fosse possibile una sentenza pronunciata in parte secondo equità e in parte secondo diritto, assisteremmo nella fase di gravame ad una scissione del processo, con la possibilità di giudicati contrastanti e contraddittori.

23. — In tema di revocazione per falsità di documenti, la Corte Suprema ha dovuto giudicare della fondatezza della impugnativa basata sulla discordanza di due certificati amministrativi rilasciati in tempi diversi della stessa autorità (Sepral) sul medesimo oggetto, il contenuto del secondo dei quali avrebbe dovuto valere come prova, secondo la tesi dell'attore in revocazione, della falsità del primo (18).

(17) Sent. 6 aprile 1950 n. 933, Sez. II, Pres. CATALDI; est. DE SIMONE; p. m. REALE; in causa *Cabrini c. Panizzi e Blicchi*.

(18) Sent. 4 marzo 1950 n. 541, Sez. III, Pres. CAMBONI; est. ALBEGGIANI; p. m. CRISCUOLI, in causa *Fiumara c. Sottile*.

Innanzitutto la Cassazione ha riconfermato la massima che la legge del 20 marzo 1865 all. E, sul contenzioso amministrativo, là dove vieta al giudice ordinario di revocare gli atti amministrativi, non gli inibisce per nulla di vagliarne il contenuto al fine di stabilire la loro reale portata.

Ciò posto, nel caso di specie, la Corte ha dichiarato incensurabile il giudizio del magistrato di merito, il quale aveva ritenuto il documento più recente troppo dubbio e incerto per provare la falsità del primo, sul quale la sentenza impugnata si era fondata per pronunciare declaratoria di risoluzione del contratto per inadempienza. Donde la riconosciuta inammissibilità della istanza di revocazione, motivata altresì col rilievo che, nella materia decidenda, il riconoscimento della falsità della prova non proveniva dalla stessa parte che di detta prova si era servita nel precedente giudizio, sibbene da un terzo e che, in conseguenza, risultava violata la *ratio legis* dell'art. 395 n. 2 c. p. c.

24. — Merita segnalazione una massima sull'efficacia nel giudizio civile di un accertamento amministrativo effettuato senza le garanzie prescritte dall'ordinamento processuale, prima fra tutte quella del contraddittorio (19).

In seguito agli accertamenti compiuti dagli uffici tecnici comunali, il sindaco di Verona aveva emesso ordinanza, con la quale ingiungeva ad un inquilino di abbandonare i locali da lui occupati, perchè inabitabili, anche al fine di permettere al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari alla stabilità dell'edificio.

Poichè l'inquilino non aveva lasciato il possesso dei locali, il proprietario adiva l'autorità giudiziaria per sentire pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per impossibilità dell'adempimento della prestazione incombente al locatore, impossibilità di cui avrebbe dovuto far fede l'ordinanza di sgombero del sindaco.

Riformando la sentenza impugnata, la Corte Suprema ha rilevato che l'accertamento, compiuto dall'autorità amministrativa — e che era servito di base per l'emanazione della ordinanza sindacale, — si presentava solo come un atto interno della pubblica amministrazione, effettuato senza le garanzie prescritte dalla legge processuale e soprattutto senza la garanzia del contraddittorio. In conseguenza l'accerta-

(19) Sent. 27 febbraio 1950 n. 465, Sez. III, Pres. CURCIO; est. LOMBARDO; p. m. CRISCUOLI, in causa *Residori c. Bertolazzi*.

mento stesso non poteva costituire per il giudice adeguata fonte di prova, sulla quale poter fondare la decisione.

25. — Una sentenza in materia di locazioni (20) ha perspicuamente chiarito, in relazione alla vigente legislazione vincolistica, come siano soltanto le situazioni giuridiche, previste dalle leggi di proroga quali causa di perdita del diritto alla proroga e di decadenza dalla stessa, che debbono esistere al momento della decisione. Invece, allorchè si tratta di mora, si deve aver riguardo, non al momento della decisione, ma al momento in cui il locatore propone la domanda giudiziale di risoluzione o dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa o comunque si oppone alla proroga per detti motivi.

Tale massima trova il suo fondamento in due articoli del codice civile e cioè nell'art. 1453, terzo comma, per il quale l'inadempiente non può più adempiere la sua obbligazione dalla data della domanda di risoluzione, e nell'art. 1456, secondo comma, per il quale la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

GIURISPRUDENZA PENALE.

26. — La feconda attività delle Sezioni Unite Penali ha avuto come oggetto l'esame di ricorsi qualitativamente molto importanti, in quanto attinenti ai rapporti fra norme della Costituzione e leggi penali preesistenti; o relativi a questioni derivate dalla applicazione del Trattato di pace; o a questioni che avevano dato luogo a discrepanti decisioni nelle singole sezioni o infine riguardanti la impugnazione di sentenze dei tribunali militari straordinarij istituiti con D. L. 10 maggio 1945 n. 234 e con D. L. 2 agosto 1946 n. 64 per reprimere alcune più gravi manifestazioni della delinquenza post-bellica. Debbo rilevare con compiacimento che l'esame di quest'ultima categoria di ricorsi si può considerare ormai esaurito.

Per quanto riflette le decisioni su questioni concernenti i rapporti fra le norme costituzionali e leggi penali preesistenti, non posso non sottolineare la speciale delicatezza di tali questioni, la cui soluzione richiede una duplice indagine: quella sulla indole della norma costituzionale, se si tratti cioè di norma meramente programmatica o di norma organizzativa ovvero di norma precettiva, e quella sulla compatibilità fra la norma costituzionale e la norma preesistente.

(20) Sent. 30 giugno 1950 n. 1696, Sez. III, Pres. ACAMPORA; est. MARCONE; p. m. DE MARTINI, in causa Soc. *Da.Ca.Mo.* c. *Marini*.

La seconda indagine assume particolare importanza e va quindi fatta con molta ponderatezza e senso di responsabilità per essere le norme nuove inquadrare in un ordinamento giuridico, ispirato a principii diversi da quelli dell'ordinamento preesistente in Italia, che non può essere sconvolto senza evidenti, gravi conseguenze finchè deve durare.

Le Sezioni Unite hanno in questa materia affermato che per le riunioni in luogo aperto al pubblico l'art. 17 della Costituzione ha abrogato l'art. 18 della legge di P. S., di guisa che le riunioni in luogo aperto al pubblico possono essere tenute senza bisogno di preavviso alla autorità di P. S. (21). Hanno affermato inoltre che l'art. 16 della Costituzione, che riconosce al cittadino il diritto di uscire liberamente dal territorio nazionale e di rientrarvi « salvi gli obblighi di legge », non ha abrogato la norma contenuta nel primo capoverso dell'art. 158 del T. U. delle leggi di P. S., relativo all'obbligo del passaporto per qualsiasi forma di espatrio, rimanendo per altro abrogata la norma che prevede il delitto di espatrio politico (22).

Con riferimento alla diffida dell'autorità di P. S. a non tornare in un determinato luogo in relazione a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, le Sezioni Unite hanno ritenuto che non vi è incompatibilità fra l'art. 157 della legge di P. S. e l'art. 16 della Costituzione che sancisce il diritto di ogni cittadino di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, ma fa salve le limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza.

Resta fermo naturalmente il divieto di qualsiasi restrizione per ragioni politiche (23).

27. — A qualche incertezza aveva dato luogo la questione del rapporto fra l'art. 21 della Costituzione e l'art. 113 della legge di P. S. relativo all'obbligo di una licenza dell'autorità per l'affissione in luogo pubblico di scritti o disegni, in quanto una sentenza della terza Sezione (24) aveva riconosciuto all'art. 21 della Costituzione,

(21) Sent. 1° luglio 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. VISTA; p. m. BATTAGLINI, ric. *Sanna*. « Riv. Pen. » 1950, p. 734, n. 255.

(22) Sent. 24 giugno 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. SCIARRELLI; p. m. BATTAGLINI, ric. *Cordi*. « Riv. Pen. » 1950, p. 735, n. 256.

(23) Sent. 9 dicembre 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. CONSALVO; p. m. BATTAGLINI, ric. *P. M. c. Castaldi*.

(24) Sent. 17 gennaio 1950, Sez. III, Pres. DI BLASI; rel. ROSSO; p. m. PIOLETTI, ric. *P. M. c. Rossi e Fatti*. « Riv. Pen. » 1950, p. 104, n. 39.

che sancisce la libertà di qualsiasi manifestazione del pensiero, la qualità di norma precettiva di immediata applicazione, incompatibile con le disposizioni dell'art. 113 della legge di P. S. Ma le Sezioni Unite, riesaminata la questione, hanno invece affermato che l'art. 21 della Costituzione contiene soltanto principii direttivi e programmatici, che abbisognano, per la pratica attuazione, di una ulteriore elaborazione legislativa, e che pertanto non ha efficacia abrogativa rispetto alla ricordata norma della legge di P. S. che richiede la licenza per l'affissione di manifesti (25).

28. — Speciale menzione merita la giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine alla pratica applicazione del principio di alto valore giuridico e sociale consacrato nell'art. 111, circa l'impugnabilità con ricorso per cassazione, per violazione di legge, delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali.

Le Sezioni Unite, dopo avere affermato che questo importante principio processuale, il quale ribadisce ed integra nella Corte di Cassazione la fisionomia di supremo organo giurisdizionale, ha carattere di norma immediatamente applicabile, ha elaborato i criterii direttivi da seguire nella concreta applicazione del principio stesso, ispirandosi ad un sicuro intuito della ragione e degli scopi della norma costituzionale, che nella sua formulazione necessariamente generica avrebbe potuto determinare dannose incertezze e dubbiezze nella pratica giudiziaria.

Così le Sezioni Unite hanno statuito che sono escluse dalla ricorribilità in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, quelle pronunce che non hanno in qualche modo un carattere definitivo e quindi, non solo quelle altrimenti impugnabili, ma anche quelle che si risolvono in un mero accertamento della esistenza dei presupposti per la prosecuzione del processo, quali le sentenze istruttorie di rinvio a giudizio (26). Sono state anche ritenute inoppugnabili quelle sentenze dei tribunali militari che avrebbero potuto essere impugnate dinanzi al Tribunale Supremo militare e non lo furono tempestivamente (27). La impugnabilità sancita dall'art. 111 è stata invece

(25) Set. 15 aprile 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. CONSALVO; p. m. BERNIERI, ric. P. M. c. Bonazzi. « Riv. Pen. » 1950, p. 377, n. 138.

(26) Sent. 1° luglio 1950, Sez. Un., Pres. e rel. MANGINI; p. m. COLLI, ric. Barbieri. « Riv. Pen. » 1950, p. 628, n. 213.

(27) Sent. 3 giugno 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. MACALUSO; p. m. COLLI, ric. Duradoni.

riconosciuta nei riguardi delle sentenze della Corte d'appello pronunciate in sede di revisione delle decisioni del soppresso tribunale speciale per la difesa dello Stato, anche nel caso di rigetto delle istanze di revisione, mentre in precedenza la non felice redazione del D. L. 5 ottobre 1944 n. 316 aveva fatto ritenere inammissibile il ricorso (28).

In ordine allo stesso art. 111 della Costituzione è sorto il dubbio se esso abbia reso impugnabili per violazione di legge le sentenze del Tribunale Supremo militare, ma, alla stregua della disposizione VI transitoria della Costituzione, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, fino a che non si sia provveduto al riordinamento, ivi previsto, del Tribunale Supremo militare (senza che possa avere alcuna rilevanza in contrario l'essere già trascorso il termine di un anno preveduto nella menzionata disposizione transitoria per quel riordinamento), contro le sentenze dello stesso Tribunale Supremo sia ammissibile il solo ricorso straordinario disciplinato dall'art. 400 cod. pen. mil. pace, per incompetenza e per eccesso di potere (29).

29. — Per quanto concerne i riflessi della esecuzione del Trattato di pace sulla giurisdizione penale, le Sezioni Unite hanno confermato il principio, già in precedenza enunciato, che il trasferimento di sovranità ad altri Stati di una parte del territorio nazionale fa cessare per tale parte di territorio la potestà di giurisdizione anche per i reati ivi commessi prima del trasferimento di sovranità (30). Ma è stato anche affermato che siffatto difetto di giurisdizione non sussiste, quando si tratti di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento parziale pronunciato dalla Corte di Cassazione prima della entrata in vigore del Trattato di pace, in ordine a reati commessi in territorio passato sotto la sovranità di altri Stati: e ciò perchè il giudizio di rinvio è inscindibilmente legato al giudizio di annullamento (31).

30. — Sempre in relazione ai riflessi del Trattato di pace si è presentato all'esame delle Sezioni Unite un caso particolarmente deli-

(28) Sent. 15 aprile 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. CONSALVO; p. m. BERNIERI, ric. *Magnavacchi*. « Riv. Pen. » 1950, p. 364, n. 128.

(29) Sent. 6 maggio 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; est. GIANNANTONIO; p. m. BATTAGLINI, ric. *Cirillo*; 3 giugno 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. GIBILISCO; p. m. BATTAGLINI, ric. *Conserva*. « Riv. Pen. » 1950, p. 525, n. 173.

(30) Sent. 20 maggio 1950, Sez. Un. Pres. MANGINI; rel. CHIMIZZI; p. m. BATTAGLINI, ric. *Roze*, « Riv. pen. », 1950, p. 677.

(31) Sent. 17 giugno 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. SCIARRELLI; p. m. BATTAGLINI, ric. *Pellarin*. « Riv. Pen. » 1950, p. 700, n. 236.

cato di conflitto positivo di competenza fra il giudice istruttore di Trieste e il giudice istruttore di Torino in merito alla cognizione di reati commessi in Trieste da imputati, arrestati poi a Torino.

Sorgeva preliminarmente la questione se sussistesse nella specie il presupposto indefettibile di ogni conflitto di competenza, se cioè entrambi i giudici, che avevano contemporaneamente preso cognizione dello stesso reato, fossero organi giudiziari italiani. Ai fini di tale questione preliminare, le Sezioni Unite hanno tenuto presenti le disposizioni del Trattato di pace (art. 21 in relazione all'art. 1 dell'All. VII) secondo cui, fino all'assunzione dei poteri da parte del governatore, rimangono nel territorio di Trieste ferme le condizioni in atto al momento della ratifica del Trattato, vale a dire le condizioni della occupazione militare, che lasciò inalterata la organizzazione giudiziaria italiana. Da questa premessa le Sezioni Unite hanno derivato la illazione che il Trattato di pace per il periodo transitorio anteriore alla costituzione del Territorio Libero di Trieste, ha voluto conservare il funzionamento di organi giurisdizionali italiani, rimanendo così lo Stato italiano autorizzato a continuare l'esercizio di quella funzione giudiziaria che già esercitava durante la occupazione bellica.

Superata così la questione pregiudiziale, le Sezioni Unite hanno risolto l'insorto conflitto riconoscendo la competenza del tribunale di Trieste, in conformità alle richieste dell'Ufficio del P. M. Hanno a tal fine considerato che non sussistono le condizioni per l'applicabilità dell'art. 9 codice penale, invocato dal giudice istruttore di Torino, per affermare la propria competenza, in quanto lo stesso art. 9 non può esser applicato quando si tratta di reati commessi in territorio in cui funzionino organi giurisdizionali italiani la cui attività va considerata come attività giurisdizionale dello Stato italiano. Debbono essere in tal caso applicate le norme ordinarie sulla competenza territoriale, ed in specie la norma che stabilisce la competenza del giudice del *locus commissi delicti* (32).

31. — Fra le più importanti questioni deferite durante l'anno all'esame delle Sezioni Unite penali non può essere pretermessa quella prospettata con ricorso del P. M. contro sentenza di appello, in cui mentre il dispositivo in tema di diffamazione, con facoltà di prova

(32) Sent. 14 settembre 1950, Sez. Un., Pres. GIULIANO; rel. SCIARRELLI; p. m. BAT-
TAGLINI, ris. di confl. in c. *Passolunghi e Salomon*. « Riv. Pen. » 1950, p. 830, n. 272.

liberatoria, confermava la sentenza di primo grado che condannava l'imputato per diffamazione continuata, nella motivazione veniva riconosciuto il raggiungimento della prova liberatoria in ordine a uno dei fatti diffamatorii.

La ammissibilità del ricorso, che era stato proposto fuori del termine di legge, veniva sostenuta sotto il profilo di impugnazione contro sentenza giuridicamente inesistente.

La Corte, nell'escludere l'ammissibilità del ricorso, ha avuto modo di precisare la nozione di sentenza inesistente in relazione anche alla sentenza abnorme, portando così un notevole contributo alla elaborazione di concetti e di istituti che non sono definiti e disciplinati dal codice e che debbono la loro configurazione giuridica alla dottrina e alla giurisprudenza (33).

32. — Le Sezioni Unite hanno altresì avuto occasione di esaminare la delicata questione relativa alla tutela penale della osservanza dei contratti collettivi con efficacia normativa, stipulati durante la vigenza del soppresso ordinamento corporativo e mantenuti espressamente in vita dall'art. 43 del D. L. 23 novembre 1944 n. 363. Per le violazioni delle norme contenute in tali contratti collettivi è stata riconosciuta applicabile la sanzione penale preveduta nell'art. 509 cod. pen. anche in considerazione di quanto dispone l'art. 39 della Costituzione in ordine ai contratti collettivi di diritto pubblico che potranno essere stipulati col nuovo ordinamento sindacale tuttora in gestazione (34).

33. — Anche le singole sezioni hanno affrontato e risolto nelle loro decisioni problemi attinenti alla interpretazione e alla applicazione di norme costituzionali.

Così (35) la seconda Sezione ha deciso che il divieto di estradizione dello straniero per reato politico, contenuto nell'art. 10 della Costituzione, non vale ad infirmare l'efficacia dell'art. 45 del Trattato di pace, in omaggio al principio *pacta sunt servanda*, cosicchè

(33) Sent. 3 giugno 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. RICCIARDELLI; p. m. BATTAGLINI, ric. P. M. c. Mancuso. « Riv. Pen. » 1950, p. 547, n. 189.

(34) Sent. 24 giugno 1950, Sez. Un., Pres. MANGINI; rel. FACCINI; p. m. BATTAGLINI, ric. Dell'Omo, « Riv. pen. », 1951, p. 32, n. 19.

(35) Sent. 10 maggio 1950, Sez. II, Pres. e rel. SERENA MONGHINI; p. m. BATTAGLINI, ric. P. M. c. Cartonnet. « Riv. Pen. » 1950, p. 461, n. 157.

è costituzionalmente legittimo il D. P. 26 febbraio 1948 n. 363, il quale si limita a disciplinare dal punto di vista formale l'extradizione preveduta nel ricordato art. 45 del Trattato.

34. — In merito ai limiti di applicazione dell'art. 111 della Costituzione, che come ho detto ha formato oggetto di molteplici sentenze delle Sezioni Unite, la seconda Sezione (36) ha affermato il principio che l'art. 111 ha inteso estendere l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma non ha voluto innovare alle forme e ai modi stabiliti dal codice di procedura penale per l'esperimento del ricorso stesso: e non è perciò consentito il ricorso contro l'ordinanza che in tema di revisione rigetta la richiesta di accertamenti ai sensi dell'art. 557 comma 3° cod. proc. pen. Per le stesse ragioni è stato ritenuto che il provvedimento, con cui negli atti preliminari del dibattimento il giudice dispone la cattura dell'imputato per il ricovero in un manicomio giudiziario e la esecuzione di una perizia psichiatrica, è ricorribile soltanto con le condizioni poste dall'art. 200 cod. proc. pen., cioè congiuntamente alla impugnazione contro la sentenza (37).

Tuttavia il rigore di questa massima è stato attenuato nel caso di ricorso contro ordinanza emessa durante il dibattimento, in cui si rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura o di scarcerazione degli imputati e nello stesso tempo si rinvia il dibattimento; poichè col rinvio verrebbero frustrati l'efficacia e lo scopo della impugnazione, qualora la si fosse subordinata alla impugnazione della sentenza (38).

Sempre in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 111 della Costituzione è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza istruttoria di rinvio a giudizio, che contenga l'ordine di cattura dell'imputato (39).

Si può dire che in questo modo la Corte Suprema ha fissato in modo lineare e coerente le regole di applicazione di un principio così

(36) Sent. 15 febbraio 1950, Sez. II, Pres. ed est. PANNULLO; p. m. BATTAGLINI; ric. *Licitri*. « Riv. Pen. » 1950, p. 477, n. 164.

(37) Sent. 19 giugno 1950, Sez. II, Pres. PANNULLO; rel. LUCCI; p. m. BATTAGLINI, ric. *Conti*.

(38) Sent. 10 maggio 1950, Sez. II, Pres. SERENA MONGHINI; rel. GIZZI; p. m. BATTAGLINI, ric. *Brech*.

(39) Sent. 13 febbraio 1950, Sez. III, Pres. FORNARI; rel. CONSALVO; p. m. BERNIERI, ric. *Moretti*. « Riv. Pen. » 1950, p. 284, n. 86.

profondamente innovatore quale è quello contenuto nell'art. 111 della Costituzione circa l'estensione del ricorso per cassazione, temperando lo spirito e la ragione della norma con la esigenza di non sconvolgere il sistema processuale vigente.

35. — In un periodo come l'attuale in cui le competizioni politiche si inaspriscono e si aggravano, il giudice è spesso chiamato a valutare le ripercussioni che moventi politici o il fine politico possono avere nell'applicazione della legge penale, valutando queste ripercussioni con quella obiettiva e imparziale serenità che è dovere essenziale di ogni giudice; accennerò a qualcuna tra le più notevoli decisioni pronunciate in materia dalla Corte Suprema nel 1950.

Essendo stata proposta la questione se sia sufficiente il movente politico del fatto a rendere applicabile l'attenuante di avere agito per motivo di particolare valore morale o sociale (art. 62 n. 1 cod. pen.), la Corte ha giustamente respinto l'assunto, prospettato in modo così generico, perchè il movente politico, di natura prettamente soggettiva, non sempre ha quella aderenza ai sentimenti etici e alle concezioni morali di un determinato momento storico, che è condizione e ragione dell'attenuante, la quale è stata perciò esclusa nel caso di omicidio commesso per insofferenza politica e per odio di partito (40). L'attenuante stessa è stata invece ritenuta applicabile nel caso di violenze commesse da un gruppo di fedeli per evitare il trasferimento di oggetti e offerte votivi da una chiesa ove erano custoditi ad altro luogo; perchè in questo caso il movente dell'azione ha la sua radice in un sentimento religioso sia pure esasperato, ma rispondente al più profondo sentimento etico del popolo (41).

36. — Nella applicazione dell'attenuante (opportunamente introdotta nel codice vigente) del fatto commesso per suggestione di una folla in tumulto, la Corte Suprema ha giustamente ritenuto che condizione essenziale dell'attenuante è un rapporto di immediatezza fra il tumulto della folla e l'azione criminosa, non potendo altrimenti concorrere il fattore psicologico della suggestione (42). La stessa atte-

(40) Sent. 27 aprile 1950, Sez. I, Pres. MAIORANO; rel. GIANNANTONIO; p. m. SEGATI, ric. *Solaro*. « Riv. Pen. » 1950, p. 675.

(41) Sent. 30 gennaio 1950, Sez. I, Pres. VOLPE; rel. FACCINI; p. m. ROSSI, ric. *P. M. c. Berbino*, « Riv. Pen. », 1950, p. 285, n. 87.

(42) Sent. 6 febbraio 1950, Sez. I, Pres. VOLPE; rel. PALERMO; p. m. Foà, ric. *Baroni*. « Riv. Pen. » 1950, p. 353, n. 118.

nuante è stata esclusa in conformità alla espressa disposizione dell'art. 62 n. 3 cod. pen., nel caso di assembramento di persone armate di bombe e di moschetti e costituente perciò radunata sediziosa (43).

37. — In tema di oltraggio, è stato ritenuto il concorso sia dell'elemento oggettivo, sia dell'elemento soggettivo del reato nel fatto di un gruppo di persone che, assistendo ad una seduta del Consiglio Comunale, elevino proteste per il mancato finanziamento di lavori pubblici, si avvicinino ai componenti del Consiglio con atteggiamento minaccioso e accusino gli stessi consiglieri di incuria e di inettitudine e anche di mancanza di sentimenti patriottici per essere stato posposto in un concorso il titolo di partigiano ad altri titoli. Esattamente si è affermato che in questa fattispecie non può essere invocata la libertà di critica, la quale, quando assume certe forme e trascende certi limiti, può ben integrare gli estremi dell'illecito penale (44).

38. — Acquista speciale importanza per le frequenti competizioni fra proprietari di stabili ed inquilini, la massima affermata dalla terza Sezione che costituisce il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il fatto del proprietario di un appartamento che, al fine di far valere un suo preteso diritto e con l'intento di privare del godimento della energia elettrica o dell'acqua l'inquilino, recide il filo conduttore o esegue opere che deviano la condotta dell'acqua, anche se la deviazione avvenga fuori dell'appartamento abitato dall'inquilino (45).

39. — In tema di vilipendio della religione dello Stato (art. 402 cod. pen.) (46), è stata posta in rilievo la differenza fra critica o censura e vilipendio, il quale richiede un elemento intenzionale e materiale di disprezzo, di ingiuria grossolana e volgare, di contumelia o dilleggio e può consistere tanto in atti quanto in parole o

(43) Sent. 30 gennaio 1950, Sez. I, Pres. VOLPE; rel. FACCINI; p. m. BERNIERI, ric. *P. M. c. Berbino*, « Riv. Pen. », 1950, p. 433.

(44) Sent. 14 febbraio 1950, Sez. III, Pres. ZUCCARELLO; rel. DI STEFANO; p. m. OCCHIUTO, ric. *Beni*.

(45) Sentenze 3 aprile 1950, Sez. III, Pres. FORNARI; rel. GIBILISCO; p. m. SIGURANI, ric. *Pisani e Barbieri*, « Riv. Pen. », 1950, p. 436 e 437.

(46) Sent. 10 gennaio 1950, Sez. III, Pres. MAIORANO; rel. COLOZZA; p. m. PIOLETTI, ric. *Corti*.

scritti, che costituiscano offese sia alle affermazioni dommatiche, sia alle manifestazioni rituali della religione: tali sono le espressioni che definiscono la Chiesa cattolica come puntello di tutte le infamie sociali.

40. — Nella fertile casistica degli omicidi e delle lesioni personali colpose per incidenti della circolazione stradale va segnalata la sentenza (47) che ha preso in esame il comportamento colposo di un ciclista durante una gara sportiva su pubblica strada, affermando il principio che i partecipanti alla gara, edotti che nessuna limitazione è stata imposta dalle autorità al normale traffico per agevolare lo svolgimento della corsa, non possono esimersi dall'obbligo di contemperare il loro spirito agonistico con le comuni esigenze della pubblica incolumità, in quanto le norme regolatrici della circolazione mantengono il loro impero.

La stessa seconda Sezione (48) ha preso in esame la responsabilità di un ciclista che occupava il sellino posteriore in un « tandem », che aveva investito un pedone, ritenendo il ciclista stesso immune da colpa per il limitato compito che a lui è riservato nella marcia del veicolo, mentre la direzione della guida, la manovra dei freni e l'uso dei segnali acustici spettano soltanto al ciclista che siede nella parte anteriore.

41. — Va anche ricordata una sentenza, che, in tema di ingiurie, ha avuto occasione di affermare incidentalmente la liceità dello sciopero nell'attuale ordinamento, in quanto ha negato l'esimente della provocazione nel caso di ingiurie rivolte da un datore di lavoro ad un operaio per avere partecipato ad uno sciopero, escludendo così il requisito della ingiustizia e della illegittimità nel preteso fatto provocatorio, divenuto ormai l'esercizio di un diritto sancito dalla Costituzione (49).

42. — Eliminando le incertezze tuttora persistenti nella fisionomia giuridica degli abusi commessi dai mezzadri nei confronti del concedente o proprietario del fondo, la Corte Suprema ha ritenuto

(47) Sent. 27 giugno 1950, Sez. II, Pres. SERENA MONCHINI; rel. VITTON; p. m. SIGURANI, ric. *Guizzardi*. « Riv. Pen. » 1950, p. 853, n. 289.

(48) Sent. 23 maggio 1950, Sez. II, Pres. PANNULLO; rel. VIOLANTI; p. m. GRANATA, ric. *Casalena*. « Riv. Pen. » 1950, p. 729, n. 249.

(49) Sent. 14 febbraio 1950, Sez. II, Pres. PETRUZZI; rel. DE GIOVINE; p. m. PIOLETTI ric. *Ossola*. « Riv. Pen. » 1950, p. 683.

che debba rispondere di furto il mezzadro che tagli le piante esistenti nel fondo stesso e se ne impossessi, in quanto la mezzadria avente per oggetto un fondo alberato non solo non rende il mezzadro proprietario, ma neppure possessore delle piante (50).

È stato invece ritenuto configurabile il delitto di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di fiducia derivante da rapporto di prestazione d'opera nel caso di appropriazione da parte del colono dei prodotti commessa prima della divisione, qualunque sia la quota di ripartizione (51). Nel ritenere applicabile l'aggravante preveduta dall'art. 61 n. 11 la Corte Suprema si è riportata alla considerazione che il contratto di mezzadria, pur avendo carattere associativo, importa però anche relazioni di prestazione d'opera e che comunque esiste fra proprietario e mezzadro quel rapporto di fiducia derivante dalla comunione degli interessi e dalle reciproche relazioni, che è sufficiente a integrare l'aggravante (52). Nel caso invece in cui vi sia stata, dopo la divisione del raccolto, sottrazione da parte del colono dei frutti spettanti al concedente e da questi provvisoriamente lasciati in una pertinenza della casa colonica, è stata ritenuta l'ipotesi del furto (53).

43. — In tema di adulterio commesso dalla moglie durante l'assenza del marito per prigionia di guerra, la Cassazione ha ritenuto applicabile l'aggravante di avere approfittato di speciali circostanze di tempo, di luogo o di persona che hanno agevolato la consumazione del reato (54).

44. — Fra le sentenze relative alla interpretazione di leggi penali speciali, merita di essere ricordata la sentenza la quale ha ritenuto che, prima della recente disciplina legislativa del collocamento

(50) Sent. 3 maggio 1950, Sez. II, Pres. SERENA MONGHINI; rel. PIETRI; p. m. VELLOTTI, ric. *Poli*.

(51) Sent. 12 gennaio 1950, Sez. III, Pres. GIULIANO; rel. DONZELLINI; p. m. LATANZI, ric. *Luongo*; sent. 29 maggio 1950, Sez. II, Pres. PANNULLO; rel. BELLANO; p. m. ROTELLA, ric. *P. M. c. Petrelli*. « Riv. Pen. » 1950, p. 895.

(52) Sent. 4 aprile 1950, Sez. II, Pres. PETRUZZI; rel. LUCCI; p. m. BERNABEI, ric. *Merli*, « Riv. pen. », 1951, p. 142.

(53) Sent. 29 novembre 1950, Sez. I, Pres. MANGINI; rel. PASSANISI; p. m. BERNABEI, ric. *Sanna*.

(54) Set. 20 marzo 1950, Sez. II, Pres. PETRUZZI; rel. PIETRI; p. m. ROTELLA, ric. *Teta e Cola*, « Riv. pen. », 1950, p. 895.

di mano d'opera, era tuttora in vigore il decreto 21 dicembre 1938 n. 1938 sul collocamento con le relative sanzioni penali per le trasgressioni, considerandosi legittimamente sostituiti come organi del collocamento gli uffici del lavoro alle soppresses organizzazioni sindacali fasciste (55). Anche in questo importante settore la Corte Suprema ha così affermato la sopravvivenza nel periodo di transizione fra il soppresso e il nuovo ordinamento sindacale di istituti rispondenti a impellenti necessità sociali e che hanno poi avuto un espresso riconoscimento nel nuovo assetto e nella nuova disciplina dei rapporti di lavoro.

45. — Come nel diritto sostantivo, così pure nel campo del diritto processuale penale, sono costretto a scegliere soltanto alcune massime più significative nella ricca messe che mi offre la giurisprudenza dell'anno decorso.

Non posso però fare a meno di rilevare che anche per la procedura penale la giurisprudenza, armonizzandosi ai più recenti progressi della dottrina, rivela una sempre più profonda elaborazione di principii e un affinamento sempre maggiore di concetti, attuando così in modo sempre più perfetto la compenetrazione fra la scienza e l'arte del diritto.

In conformità ai principii del diritto internazionale penale, è stato affermato l'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali italiani di un militare tedesco colpevole di omicidio a scopo di rapina, commesso durante l'occupazione, senza che possa costituire ostacolo la condanna contro di lui pronunciata per lo stesso fatto dal tribunale militare tedesco (56).

In tema di impugnazioni, è stato affermato che non spetta al Procuratore Generale la titolarità del diritto di appello contro sentenze pretorie (57), e che non ha carattere di provvedimento così detto abnorme, e perciò eccezionalmente impugnabile, l'ordinanza della Corte di assise, la quale, ritenendo il procedimento di cui è investita connesso con altro in corso, abbia disposto il rinvio del dibattimento, senza disporre la riunione con il procedimento connesso: in tal caso

(55) Sent. 29 maggio 1950, Sez. III, Pres. GIULIANO; rel. DONZELLI; p. m. SIGURANI, ric. *Neri*. « Riv. Pen. » 1950, p. 542, n. 185.

(56) Sent. 24 aprile 1950, Sez. I, Pres. VOLPE; rel. PALERMO; p. m. LOSCHIAVO, ric. *Schwiebacher*. « Riv. Pen. » 1950, p. 528, n. 176.

(57) Sent. 21 aprile 1950, Sez. I, Pres. VOLPE; rel. EMILIANI; p. m. PIOLETTI, ric. *P. M. c. Bove*, « Riv. pen. », 1951, 125.

è stato ritenuto applicabile il procedimento della correzione degli errori materiali (58). Si è statuito che il procedimento direttissimo per i reati di stampa è sempre obbligatorio e che comunque l'aver proceduto in giudizio direttissimo fuori dei casi previsti dalla legge non può costituire causa di nullità del dibattimento (59).

Con riferimento ai poteri del difensore ha notevole importanza la massima affermata dalla prima Sezione che non compete al difensore la facoltà di rinunciare alla impugnazione, quando non ne abbia avuto speciale mandato dalla parte privata (60).

RIFORME PROCESSUALI

46. — Ho sopra accennato, prendendo in rapido esame la Convenzione di protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali, come in essa si sia dato un contenuto giuridico ai diritti tutelati, predisponendo nei loro confronti degli organi giurisdizionali. Si è così riaffermato lo stretto collegamento che intercorre tra diritti soggettivi e loro tutela.

A questa riaffermazione, sul piano internazionale, della necessità di un adeguato procedimento di tutela del diritto violato, si ricollega, nel piano del nostro ordinamento giuridico interno, la riforma della legge processuale civile e penale.

Due opposti principi sono in lotta in questo campo: quello che vorrebbe la prevalenza nel processo dell'elemento pubblicistico, e quindi una sempre maggiore affermazione dell'autorità e dei poteri del giudice, e quello, del tutto contrario, che tende a far prevalere gli interessi delle parti e la conseguente limitazione dei poteri del giudice.

Forse i vigenti codici di rito avevano alquanto ecceduto in favore della prima tendenza; ciò spiega le riforme in corso e in parte già attuate, che mirano a raggiungere il giusto punto di equilibrio tra i principii contrapposti.

(58) Sent. 29 maggio 1950, Sez. II, Pres. PANNULLO; rel. VISTA; p. m. BATTAGLINI, ric. *Romualdi*. « Riv. Pen. » 1950, p. 900.

(59) Sent. 20 marzo 1950, Sez. I, Pres. MAIORANO; rel. FOSCHINI; p. m. SEGATI, ric. *Martinelli*.

(60) Sent. 13 febbraio 1950, Sez. I, Pres. VOLPE; rel. DELLA FAZIA; p. m. GRANATA, ric. *Pela*. « Riv. Pen. » 1950, p. 440.

RIFORMA DEL RITO CIVILE.

47. — Nell'ambito del rito civile è stata compiuta nello scorso 1950 una sistematica e radicale revisione del codice di procedura, revisione che è entrata in vigore il 1° gennaio corrente.

In ordine di tempo sono tre i provvedimenti legislativi, in cui la difficile e meditata riforma della legge processuale civile si è estrinsecata: e precisamente il decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 483, la legge 14 luglio 1950 n. 581, di ratifica, con radicali innovazioni, del precedente decreto, e il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950 n. 857, contenente disposizioni di coordinamento, di attuazione e transitorie della legge 14 luglio 1950 n. 581.

Senza soffermarci sulle particolari disposizioni e sulla disciplina transitoria che, nella legge processuale civile, è assai ardua e complicata, e limitandoci al campo del giudizio di cognizione, due appaiono le innovazioni radicali introdotte nel sistema del vigente codice dalla nuova legislazione, a cui hanno portato il loro contributo eletti rappresentanti della magistratura, della dottrina e del foro: la soppressione del principio della concentrazione obbligatoria dei gravami e la soppressione del divieto dello *jus novorum* in appello.

Per effetto della prima tutte le sentenze emesse in corso di causa, sentenze che il codice definiva parziali e che oggi debbono chiamarsi non definitive, sono suscettive di impugnazione immediata.

A questa regola è stato apportato un qualche temperamento, introducendo la riserva facoltativa dell'impugnazione differita, per la quale la parte soccombente può, anzichè gravarsi subito avverso la sentenza non definitiva a lei contraria, riservarsi di impugnarla in un secondo tempo con la sentenza definitiva o con altra in corso di causa, posteriore.

Mi pare che questo temperamento sia destinato ad avere scarso successo per ovvie ragioni di difesa, ed è facile prevedere come sarà fatto grande uso invece del diritto di impugnativa immediata: con che, però, deriverà un notevole allungamento della procedura, per la possibilità che in uno stesso processo si succedano più sentenze non definitive, per ognuna delle quali siano percorribili tutti i gradi di gravame.

E' vero peraltro che le sentenze non definitive non saranno tutte le interlocutorie vecchio stile, giacchè per quanto riguarda l'ammissione dei mezzi di prova si procederà sempre con ordinanza del giu-

dice istruttore, suscettiva di uno speciale reclamo al collegio, che porta soltanto all'emanazione di un'ordinanza non soggetta, di per sè, ad impugnazione autonoma.

Ma è pur vero che l'ambito riservato alle sentenze non definitive dal nuovo testo dell'art. 279 è assai ampio, in quanto esse comprendono la decisione di questioni di competenza e di giurisdizione, pregiudiziali e preliminari di merito o di una parte del merito.

Con questi rilievi non voglio affermare che il principio della concentrazione obbligatoria dei gravami fosse senz'altro preferibile, ma intendo soltanto osservare che forse la soluzione migliore sarebbe stata quella di indicare specificamente le sentenze non definitive soggette ad impugnazione immediata, comprendendo tra esse quelle di condanna generica al risarcimento dei danni, oltrechè quelle che dispongono la divisione immobiliare.

Certo con il nuovo sistema ne soffrirà la celerità del processo, come è stato messo in luce anche dalla perspicua relazione presentata da valorosi colleghi al Congresso Nazionale dei Magistrati tenutosi a Napoli nello scorso novembre 1950, ma vi è da augurarsi che il ritardo almeno sia a vantaggio di una migliore attuazione della giustizia.

Anche per quanto riguarda la soppressione del divieto dello *jus novorum* in appello (a cui corrisponde la soppressione delle preclusioni davanti al giudice istruttore nel procedimento di primo grado) possono farsi considerazioni analoghe. Da un criterio di rigida preclusione, tendente a ridurre il giudizio di appello ad una semplice revisione di quello di primo grado, si è senz'altro passati al principio opposto nella nuova formulazione dell'art. 345, con la sola limitazione della condanna della parte, che chiede tardivamente nuove prove in appello per sua colpa, alle spese a norma dell'art. 92; condanna, come ognuno vede, di assai scarso rilievo. Pure questa modificazione importerà un incremento del lavoro del giudice di appello, che, assai frequentemente, dovrà procedere all'assunzione di nuove prove.

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, la riforma più notevole concerne il motivo di gravame previsto dall'art. 360 primo comma n. 5. L'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è diventato la « omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio ». Sarà compito della Corte Suprema interpretare il nuovo mezzo di ricorso in modo da evitare che si torni al troppo

largo difetto di motivazione, che aveva dato luogo a numerose critiche prima dell'introduzione del vigente codice di procedura civile.

Altra innovazione, per quanto attiene al giudizio di cassazione, è quella di aver sottratto alla Corte Suprema la sospensione dell'esecuzione delle sentenze soggette a ricorso di cui all'art. 373, per devolverla, con un vero e proprio giudizio autonomo, al giudice *a quo*, al quale si è data facoltà di disporre, quale sostitutivo dell'ordine di sospensione, la prestazione di una cauzione. Si sono poi richiesti, in forma cumulativa, i due requisiti della gravità e della irreparabilità del danno. E tutto ciò al lodevole scopo di limitare i casi di sospensione in guisa da non togliere forza al principio dell'esecutività della sentenza di secondo grado.

Certo non è possibile esprimere fin d'ora un giudizio sulla riforma, indubbiamente assai bene congegnata dal punto di vista tecnico, in quanto ha saputo conciliare i due sistemi processuali opposti del 1865 e del 1940. Mi sia lecito però formulare l'augurio che da parte di tutti coloro che saranno chiamati a cooperare al suo funzionamento sia posta la maggior buona volontà per non rendere più difficile l'applicazione della riforma a danno di una sostanziale giustizia, scopo finale del processo al di sopra degli interessi contingenti dei litiganti.

LIMITI DI COMPETENZA.

48. — Ritengo tuttavia che non meno utile di un'accurata revisione degli istituti del codice di procedura civile, ai fini di una normalizzazione del lavoro negli uffici giudiziari specie dei più importanti centri, sia una meditata elevazione dei limiti di competenza per valore. Com'è noto, il limite di tale competenza nei confronti del conciliatore e del pretore, rispettivamente di mille e di diecimila lire secondo il codice, è stato aumentato in un primo tempo di cinque volte con il decreto legislativo 5 aprile 1946 n. 247 e, quindi, di dieci volte — e non per tutte le cause — con la legge 12 maggio 1949 n. 273.

Ora, richiamandomi a quanto già accennato lo scorso anno in questa stessa sede, non sembra che l'elevazione dei limiti di valore, finora effettuata, sia stata compiuta con sufficiente tempestività e con adeguatezza alla svalutazione monetaria.

Per effetto di tale fenomeno economico, non accompagnato da un immediato e congruo aumento dei limiti di competenza per va-

lore, si determinò infatti il passaggio in massa di processi dal conciliatore al pretore e dal pretore al tribunale. Basta indicare una sola cifra: le sentenze dei conciliatori, da 257.000 nel 1939, discesero a 29.000 nel 1947.

E' evidente il peso decisivo che ha avuto sull'efficienza delle preture e dei tribunali questo afflusso massiccio di centinaia di migliaia di processi che, almeno in gran parte, avrebbero dovuto essere trattati dai conciliatori; tanto più che preture e tribunali costituiscono un sistema poco elastico, perchè già normalmente utilizzato al massimo del suo rendimento, per il semplice fatto che i magistrati sono oggi quanti erano nel 1871, quando il paese contava 27.000.000 di abitanti.

Nè potrebbero aver rilievo considerazioni relative alla esigenza di una giustizia più qualificata e perfezionata anche per le cause di minor valore e perciò per le cause dei meno abbienti. Solo in pura teoria sarebbe preferibile che tutte le cause avessero il giudice più tecnico e più preparato e, magari, collegiale. Ma, in pratica, il dover ricorrere alla giustizia del pretore, anzichè a quella del conciliatore, ed a quella del tribunale, anzichè a quella del pretore, rappresenta un notevole aggravio di spesa proprio a carico dei meno abbienti e comporta una minore agevolezza e sollecitudine dei giudizi.

49. — Anche nella materia fallimentare la mancanza di adeguamento tra valore della moneta e competenza produce un altro fortissimo aggravio al lavoro dei tribunali.

Secondo la legge fallimentare del 1942 (art. 155), la procedura concorsuale di dissesto si svolge in forma sommaria, e di regola a cura del pretore, se il passivo non supera le 50.000 lire. Tale limite è rimasto immutato, con la conseguenza che praticamente non vi sono quasi più fallimenti con procedura sommaria (nel distretto di Milano, che forse è il più importante per tale indagine, nel periodo dal 30 settembre 1949 al 30 settembre 1950 si sono avuti 19 fallimenti con rito sommario su 34 preture, contro 1325 fallimenti ordinari), cosicchè le Sezioni fallimentari dei tribunali sono oberate di lavoro, mentre le preture hanno cessato di dare per tale materia quel contributo notevolissimo che prima davano. E' perciò più che mai urgente provvedere.

In conseguenza del cennato ultimo aumento della competenza civile dei conciliatori e dei pretori si nota già, nel decorso anno, un aumento delle sentenze dei primi ed una diminuzione nelle cause

civili presso i tribunali. E ciò dà la riprova che un congruo aumento della competenza dei conciliatori e dei pretori è il mezzo più semplice ed efficace per normalizzare il lavoro civile nei grandi tribunali, dove si lamenta di più il così detto disservizio, e per consentire l'applicazione fruttuosa al processo di cognizione del codice di procedura civile del 1940 e delle riforme ad esso apportate con le leggi entrate in vigore il 1° corrente.

ART. 72 COD. PROC. CIV.

50. — Rientra nel quadro della riforma della procedura civile, ed è il risultato di un elevato dibattito nelle due Camere e nella dottrina, la legge 30 luglio 1950 n. 534, che modifica l'art. 72 cod. proc. civ., secondo quanto avevo auspicato lo scorso anno da questo stesso seggio, esaminando un gruppo di sentenze in materia matrimoniale, pronunciate dalle Sezioni Unite su ricorsi nell'interesse della legge di questa Procura Generale. Avevo allora osservato come le decisioni della Corte Suprema, pur stabilendo massime interpretative astratte del più alto valore per la loro intrinseca autorità, apparissero mezzi inadeguati alle esigenze concrete, per l'intangibilità delle situazioni già decise e per la mancanza di ogni attributo vincolante delle decisioni medesime. Donde la necessità della modificazione dell'art. 72 cod. proc. civ., nel senso di abilitare il P. M. alla impugnativa delle decisioni nelle cause in cui è obbligatorio il suo intervento e particolarmente in quelle matrimoniali.

Il nuovo testo dell'art. 72 dispone, nei commi terzo e quarto, che: « Il Pubblico Ministero può proporre impugnazione contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. Lo stesso potere spetta al Pubblico Ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi ».

Dalle dotte ed animate discussioni sulla modificazione dell'art. 72 e in particolare dalla dottrina prevalente, favorevole alla riforma, è risultato come l'aumento dei poteri del Pubblico Ministero risponda alla nostra tradizione giuridica, sia conforme a tutti i progetti di un nuovo codice di procedura civile, redatti anteriormente al codice attuale, rientri nella funzione istituzionale del Pubblico Ministero, e giovi alla giustizia. Invero è di generale interesse che in cause così

delicate, quali sono appunto quelle matrimoniali, vi sia la possibilità di percorrere tutti i gradi della giurisdizione, soprattutto quando le parti possono avere facilmente colluso nell'intento di derogare al basilare principio del diritto patrio, oltre che di quello canonico, dell'indissolubilità del matrimonio.

Si è dimostrata poi inconsistente la temuta difficoltà del Pubblico Ministero, già oppresso da pesante lavoro, di poter far fronte in maniera adeguata ai nuovi compiti che gli impone la legge. Posso infatti dichiarare che, dopo quattro mesi e mezzo di applicazione del nuovo art. 72, questa Procura Generale non ha avuto occasione nemmeno una volta di valersi della facoltà di impugnativa da esso conferitale e non risulta che ricorsi per cassazione siano stati proposti dai Procuratori Generali delle Corti d'Appello.

SEZIONI SPECIALIZZATE.

51. — In tema di riforma della legge processuale civile è necessario richiamare la necessità di una integrale e sollecita applicazione dell'art. 102 secondo comma della Costituzione, il quale, in ossequio al principio dell'unicità della giurisdizione, dispone che « non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono istituirsi presso gli organi giudiziari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ». Correlativamente la disposizione transitoria VI della Costituzione stabilisce il periodo di cinque anni, dall'entrata in vigore della Costituzione, per la revisione, e quindi per l'abolizione, degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti.

Ora non sembra che nei primi esempi di sezioni specializzate, istituite dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche a trasformazione di organi di giurisdizione speciale preesistenti, si sia realizzato il precetto dell'art. 102.

La principale caratteristica, che contraddistingue il giudice ordinario specializzato dal giudice speciale, è data dal prevalere dei magistrati ordinari nell'organo collegiale decidente.

Nelle due leggi invece che hanno creato sezioni specializzate del tribunale e cioè nella legge 4 agosto 1948 n. 1094, relativa alla proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, e nella legge 18 agosto 1948 n. 1140, riguardante il contratto

di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, le sezioni sono state composte con il prevalere del numero degli esperti (quattro) sul numero dei magistrati (tre: rispettivamente art. 7 e 5).

Ne deriva che queste sezioni specializzate del tribunale sembrano essere più organi di giurisdizione speciale, che giudici ordinari. E ciò pare ricevere conferma dalla particolare disciplina delle impugnazioni delle decisioni emesse dalle due sezioni specializzate, disciplina diversa nei confronti delle due sezioni. Infatti la legge 1140 del 1948 prevede soltanto il ricorso per cassazione, mentre la legge 1094 dello stesso anno prevede appello e ricorso per cassazione, ma in termini diversi da quelli ordinari.

E' chiaro che urge un'adequata revisione legislativa, tale da porre in essere, in maniera effettiva, il precetto dell'art. 102 della Costituzione.

RIFORMA DEL RITO PENALE.

52. — Nell'ambito del rito penale merita menzione anzitutto la riforma delle Assise, ora all'esame del Parlamento.

Si possono fare, e nelle profonde discussioni parlamentari si sono fatte, delle riserve sulle basi concettuali della riforma, specialmente per quanto riguarda l'esclusione della giuria, istituto che normalmente si accompagna ai regimi democratici, quale diretta manifestazione della sovranità popolare nell'attività giurisdizionale. Ma è innegabile il progresso tecnico-giuridico della nuova disciplina, soprattutto per quanto attiene alla determinazione della competenza qualitativa, anzichè quantitativa come attualmente, limitata ai delitti contro la personalità dello Stato, nonchè a taluni gravi delitti; e al doppio grado di merito mediante l'appello delle sentenze dei Tribunali di Assise alle Corti di Assise, cosa che tranquillizza maggiormente la coscienza pubblica e le aspirazioni delle parti. Per effetto di questo doppio esame di merito si può sperare in una attenuazione del compito e del lavoro della Corte di Cassazione, che, per le sentenze portanti condanne più gravi, era spesso tratta, sotto il profilo del difetto di motivazione, ad un riesame del merito del tutto estraneo al suo istituto.

L'attuazione della riforma, specie per effetto delle disposizioni transitorie, assorbirà però buona parte dell'aumento dei magistrati stabilito col disegno di legge in discussione dinanzi al Parlamento,

sicchè di ben poco saranno aumentati i magistrati indispensabili per gli altri servizi con persistenza della penuria di personale. L'inconveniente può preoccupare se, malgrado i rimedi suggeriti, non si potranno mettere in piena efficienza, con il personale occorrente, le preture, condizione indeclinabile per assicurare un più corretto e sollecito funzionamento della giustizia nel ramo civile ed in quello penale.

Sempre nell'ambito del rito penale assai importante è la riforma in avanzato corso del codice di procedura del 1930. Essa fu disposta, nel quadro della generale revisione dei codici ordinata dopo la fine della guerra, al limitato scopo « di eliminare rapidamente le disposizioni portanti la particolare impronta del regime fascista ». Ma poi, per naturale impulso e per forza di cose, si è estesa a mettere in armonia le nuove disposizioni con la riforma del codice penale, con i nuovi istituti democratici del Paese e specialmente con la Costituzione, ricca di norme riguardanti la giurisdizione e la tutela delle libertà pubbliche e private. Ne è venuta un'opera vasta e ponderosa, dato altresì il giusto proposito di introdurvi con l'occasione tutti i miglioramenti tecnici suggeriti dall'esperienza.

Non sarebbe possibile in questo luogo e in quest'ora parlare, sia pure fugacemente, delle maggiori modificazioni ed aggiunte proposte, delle quali alcune sono lodevoli ed altre hanno provocato giustamente riserve e talvolta aperti dissensi.

Ritengo però che, se si vuole rapidamente aggiornare il codice di procedura penale alle finalità sopra indicate, bisogna apportarvi non numerosi, nè profondi ritocchi.

Una riforma più ampia potrà essere affrontata in seguito, quando si sarà formata una più matura esperienza e dopo che saranno stati apprestati mezzi idonei, tali da consentire di attuare le innovazioni, che altrimenti rischierebbero di restare inefficienti ed anzi potrebbero diventare pregiudizievoli per l'interesse generale dell'amministrazione della giustizia.

CONSIDERAZIONI COMUNI ALLE RIFORME PROCESSUALI.

53. — Invero bisogna osservare che, in tema di revisione della legge processuale civile e penale, la riforma più urgente e più proficua è quella concernente il rafforzamento e il perfezionamento di quell'organo, che è chiamato ad applicare i codici di rito, attraverso forme rigorose di assunzione e di selezione.

Si è tratti spesso ad auspicare innovazioni legislative ai codici, allo scopo di rimediare ad inconvenienti assai più spesso di mezzi, che di manchevolezze delle leggi. E bisogna dare atto che di ciò si è avuta netta la sensazione nei vari progetti di legge in corso dovuti all'iniziativa dell'illustre Guardasigilli, concernenti tra l'altro il numero e lo stato giuridico dei magistrati, e l'attrezzatura degli uffici giudiziari.

I codici di procedura sono un così importante corpo legislativo, che ha bisogno di una notevole stabilità nel tempo, al fine di permettere il formarsi di una solida interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, che elabori in maniera completa i vari istituti. Solo così è possibile conseguire la certezza del diritto. E' necessario evitare di introdurre innovazioni che non possono essere attuate senza creare maggiori difficoltà e sono quindi suscettive di riesame a breve scadenza.

Senza contare che è in atto un fermento di revisione di teorie e di istituti che potrebbe domani conferire un considerevole apporto alla compiuta elaborazione di un nuovo corpo di leggi processuali. Accenno soltanto all'esperimento dell'unificazione legislativa del codice di procedura civile e penale attuato dalla Svezia, che ha richiamato l'attenzione degli studiosi italiani e stranieri e dal quale potrebbero trarre profitto i futuri riformatori delle leggi processuali.

Salvo le necessarie particolari regolamentazioni degli istituti peculiari a ciascuno dei due processi, l'unificazione legislativa delle norme processuali comuni potrebbe essere, infatti, feconda di utili risultati, come hanno anche da noi prospettato giuristi e pratici.

Le norme sulla costituzione del giudice, sulle incompatibilità, astensioni e recusazioni, sui poteri di coercizione, le disposizioni generali sugli atti processuali e sulle forme di taluni di essi (perizie, confronti, ecc.), sulle notificazioni, sui termini, sulle nullità e quelle relative agli altri istituti, già sottoposti ad eguale regime giuridico o ad analoga disciplina, potrebbero essere unificate in una parte legislativa comune, procurando a magistrati e avvocati notevoli vantaggi.

54. — Giunto così al termine della mia relazione mi sia consentito di ricordare anche il contributo che alla elaborazione giurisprudenziale del diritto patrio hanno apportato i magistrati del Pubblico Ministero.

Chiamato a capo della Procura Generale della Corte Suprema quasi al termine d'una carriera svoltasi tutta nell'esercizio delle fun-

zioni giudicanti, ho avuto modo, in questi tre anni, di conoscere più dappresso, e quindi più compiutamente apprezzare, non solo l'importanza dell'intervento dei magistrati del P. M. per il migliore svolgimento dei giudizi sia civili che penali, ma anche il loro alto senso di responsabilità, la serietà dei loro studi, la loro nobile indipendenza di carattere e di pensiero.

Per i compiti del mio ufficio, ho avuto agio di riconoscere queste virtù in tutti i rappresentanti del Ministero Pubblico presso le Corti ed i Tribunali d'Italia, ma in quest'ora, che di non molto precede il mio distacco da quella toga con la quale per 45 anni ho servito il Paese, il mio pensiero e la mia gratitudine vanno specialmente ai magistrati di questa Procura Generale ai quali mi ha legato la consuetudine quotidiana del lavoro svolto in comune.

Due anni or sono, parlando per la prima volta in analoga circostanza a questa stessa illustre assemblea, io esprimevo il pensiero, e formulavo il voto, che la attesa legge sull'ordinamento giudiziario, destinata ad attuare le nuove norme costituzionali sulla magistratura, avesse a riconoscere ai membri del P. M. le medesime garanzie di indipendenza date ai giudici, sostanzialmente già per essi stabilite dall'Ordinamento vigente (R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511).

Oggi, nel confermare quel pensiero e quel voto, voglio aggiungere, con la serenità e la consapevolezza che mi vengono dall'imminente concludersi di una così lunga esperienza, la convinzione fermissima che, anche nella nuova auspicata posizione costituzionale, il P. M. rimarrà quale fu sempre, esempio di assoluta fedeltà al dovere, di totale dedizione al servizio della Giustizia e dello Stato.

Con l'espressione di questi sentimenti e coll'augurio che il nuovo anno conservi alla nostra Italia ed al mondo il sommo beneficio della pace, Vi prego, Signor Primo Presidente della Corte Suprema, di voler dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, il nuovo anno giudiziario.